



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 122/13

di iniziativa del Consigliere F. GRECO recante:

"Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna calabrese";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/9/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/9/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,2,4
NUMERO ARTICOLI	

Normativa citata

Legge 12/09/2025, n. 131 <i>Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.</i>	pag. 3
Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 14 <i>Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. art. 14 - Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni</i>	pag. 28
Legge 06/10/2017, n. 158 <i>Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.</i>	pag. 29
Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 32 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Articolo 32 Unione di comuni</i>	pag. 40
Legge 31/01/1994, n. 97 <i>Nuove disposizioni per le zone montane.</i>	pag. 42
Costituzione della Repubblica italiana . <i>Art. 44</i>	pag. 56

Normativa regionale

Legge regionale 19/03/1999, n. 4 - Calabria <i>Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna</i>	pag. 57
---	---------

Normativa comparata

Legge regionale 05/04/2019, n. 14 - Piemonte <i>Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna</i> .	pag. 83
Legge regionale 15/10/2007, n. 25 - Lombardia <i>Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani.</i>	pag. 98
Legge regionale 22/06/1999, n. 9 - Lazio <i>Legge sulla montagna</i>	pag. 107

Legge 12/09/2025, n. 131

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 settembre 2025, n. 218.

Epigrafe

Legge 12 settembre 2025 n. 131^[1]

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Note:

^[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 settembre 2025, n. 218.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Norme generali

Art. 1. Finalità

In vigore dal 20 settembre 2025

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle disuguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socioeconomico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro

che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

4. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

Art. 2. Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.²

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei

comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

²In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Regolamento allegato alla Deliberazione 18 febbraio 2026 e il D.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121

Capo II

Programmazione strategica, risorse e monitoraggio

Art. 3. Strategia per la montagna italiana

In vigore dal 20 settembre 2025

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani, la residenzialità, le attività commerciali, le attività turistiche e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art. 4. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**In vigore dal 20 settembre 2025**

1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

- a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;
- b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto altresì della loro eventuale appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione degli stanziamenti.

4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b),

del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

Art. 5. Relazione annuale

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

Servizi pubblici

Art. 6. Sanità di montagna

In vigore dal 8 agosto 2026

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito

degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. [3](#)

5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, primo periodo, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 34.

[3](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), D.L. 7 agosto 2026, n. 144

Art. 7. Scuole di montagna

In vigore dal 8 agosto 2026

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado»;

b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per

cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. ⁴

8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁴Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lett. b), D.L. 7 agosto 2026, n. 144

Art. 8. Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

Art. 9. Interventi per i tribunali siti in aree montane

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Art. 10. Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane**In vigore dal 20 settembre 2025**

1. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.

4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.

6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 11. Servizi di comunicazione**In vigore dal 20 settembre 2025**

1. La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno

alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

2. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.

3. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Capo IV

Tutela del territorio

Art. 12. Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 13. Ecosistemi montani

In vigore dal 20 settembre 2025

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti. All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico»;

b) alla rubrica, dopo le parole: « corpi forestali» sono inserite le seguenti: « e alle strutture operative territoriali di protezione civile».

Art. 14. Parchi e aree protette in zone montane

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

Art. 15. Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024».

Art. 16. Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici**In vigore dal 20 settembre 2025**

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonché di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative, storiche e no, e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

Art. 17. Cantieri temporanei forestali**In vigore dal 20 settembre 2025**

1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:

«s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolture di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della

viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti»;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali). - 1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine delle attività di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo gli interventi di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si svolgono le attività.

Art. 18. Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali

In vigore dal 20 settembre 2025

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:

a) “albero monumentale”:

1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

b) “boschi monumentali”: le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

c) al comma 2:

1) le parole: «e dei boschi vetusti», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale»;

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei

commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 5-sexies. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali»;

h) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia».

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 19. Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna

In vigore dal 8 agosto 2026

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per

l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. [5](#)

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di

sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lett. c), D.L. 7 agosto 2026, n. 144

Art. 20. Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente, ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21. Rifugi di montagna

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali,

le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Art. 22. Attività escursionistica

In vigore dal 20 settembre 2025

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori dei medesimi percorsi escursionistici.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 del presente articolo e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.

5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, site nei comuni montani.

Capo V

Sviluppo economico

Art. 23. Finalità

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei

lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 24. Professioni della montagna

In vigore dal 20 settembre 2025

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Art. 25. Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani

In vigore dal 8 agosto 2026

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.⁶

2. Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.⁷

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

⁶Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2026, n. 166

⁷Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lett. d), D.L. 7 agosto 2026, n. 144

Art. 26. Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 34.

Art. 27. Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai

controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 28. Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano, finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 29. Incentivi per la natalità nei comuni montani

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Art. 30. Registro nazionale dei terreni silenti

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 31. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 32. Sostegno finanziario locale

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

Art. 33. Abrogazioni

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- e) l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2 . Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

Art. 34. Disposizioni finanziarie

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8, 10 e 16, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 19, 25, 26, 27 e 29, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 112 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;

b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all' articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3 . Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quindici giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

4 . Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 19, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, e 27, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

Art. 35. Entrata in vigore

In vigore dal 20 settembre 2025

1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

In vigore dal 20 settembre 2025

Senato della Repubblica (atto n. 1054):

Presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto CALDEROLI (Governo MELONI-I), il 1° marzo 2024.

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 18 marzo 2024, con i pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri e difesa), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8^a (Ambiente,

transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 7, 21 maggio 2024; il 19, il 25 e il 27 giugno 2024; il 2, il 3, il 10, il 23, il 24, il 30 ed il 31 luglio 2024; il 5 agosto 2024 ed il 26 settembre 2024.

Esaminato in Aula il 15, il 30 ottobre 2024 e approvato il 31 ottobre 2024.

Camera dei deputati (atto n. 2126):

Assegnato alla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 6 novembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori Pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 15 gennaio 2025; il 4, il 19, il 25 febbraio 2025; il 5, il 12, il 18, il 19, il 25, il 27 marzo 2025.

Esaminato in Aula il 16 aprile 2025, il 25 giugno 2025, il 2, il 3 luglio 2025 e approvato con modificazioni l'8 luglio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1054-B):

Nuovamente assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 15 luglio 2025, con i pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri e difesa), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 22, il 23, il 24, il 29 ed il 30 luglio 2025 e il 4 agosto 2025.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 10 settembre 2025.

Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

Epigrafe

Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228^[1]

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Note:

^[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

Capo III

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

Art. 14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

In vigore dal 30 giugno 2001

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

Legge 06/10/2017, n. 158

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 256.

Epigrafe

Legge 6 ottobre 2017 n. 158^[1]

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Note:

^[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 256.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalità e definizioni

In vigore dal 17 novembre 2017

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
- i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all' articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
- l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
- m) comuni istituiti a seguito di fusione;
- n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all' articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.2

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.3

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

²In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi ILD.M. 10 agosto 2020.

³In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi ILD.P.C.M. 23 luglio 2021.

Art. 2. Attività e servizi

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3. Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscano altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.⁴

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze,

con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.⁵

3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

- a) tempi di realizzazione degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
- c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
- d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
- e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
- f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze.⁶

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁴Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 862, L. 27 dicembre 2017, n. 205

⁵In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 maggio 2022.

⁶In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 dicembre 2025.

Art. 4. Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

Art. 5. Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

- a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
- b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

Art. 6. Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabiliate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 7. Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Art. 8. Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è

interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti

In vigore dal 25 dicembre 2019

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I piccoli comuni possono altresì:

a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione⁸.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo

40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.⁷

⁷Comma aggiunto dall'art. 1, comma 908, L. 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dal 1° gennaio 2019.

⁸Lettera così modificata dall'art. 42, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 10. Diffusione della stampa quotidiana

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

Art. 11. Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile

In vigore dal 26 giugno 2022

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

[2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile. ⁹

]

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta

o a chilometro utile.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

⁹Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, L. 17 maggio 2022, n. 61 a norma del medesimo art. 8, comma 1, Legge n. 61/2022, tutti i richiami ai prodotti di cui al presente comma si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della citata Legge n. 61/2022

Art. 12. Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.

3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

4. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 13. Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane

In vigore dal 17 novembre 2017

1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

Art. 14. Iniziative per la promozione cinematografica

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

Art. 15. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 17 novembre 2017

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 65):

Presentato dall'on.le ERmete REALACCI in data 15 marzo 2013.

Assegnato alle commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente il 20 maggio 2013 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), VI (finanze), VII (cultura), IX (trasporti), X (att. produttive), XI (lavoro), XII (aff. sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 26 settembre 2013; 18 marzo 2014; 28 aprile 2014; 18 giugno 2014; 15 luglio 2014; 10 marzo 2015; 14 aprile 2015; 30 giugno 2015; 18 novembre 2015; 16 febbraio 2016; 4 maggio 2016; 8 giugno 2016; 27 luglio 2016.

Esaminato in aula il 23, 26, 27 settembre 2016 ed approvato il 28 settembre 2016 in un testo unico con A.C. 2284 (on. PATRIZIA TERZONI).

Senato della Repubblica (atto n. 2541):

Assegnato alla 13^a commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 12 ottobre 2016 con pareri delle commissioni 1^a (aff. costituzionali), 5^a (bilancio), 6^a (finanze), 7^a (pubbl. istruzione), 8^a (lavori pubblici), 9^a (agricoltura), 10^a (industria), 11^a (lavoro), 12^a (sanità), 14^a (Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla 13^a commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 18 ottobre 2016; 2, 9, 22, 23 novembre 2016; 6 dicembre 2016; 11, 25 gennaio 2017; 28 giugno 2017.

Esaminato in aula il 27 settembre 2017 ed approvato definitivamente il 28 settembre 2017.

Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Epigrafe

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267^{[1][2]}

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Note:

[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

[2]Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi laL. 7 aprile 2014, n. 56.

Articolo 32 Unione di comuni^{89 91}

In vigore dal 24 giugno 2017

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.^{92 96}
4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.^{93 96}
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione

organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.⁹⁵

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.⁹⁰

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.^{94 96}

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

⁸⁹Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

⁹⁰Comma inserito dall'art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁹¹Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

⁹²Comma così modificato dall'art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56a decorrere dall'8 aprile 2014.

⁹³Comma così sostituito dall'art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56a decorrere dall'8 aprile 2014.

⁹⁴Comma inserito dall'art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56a decorrere dall'8 aprile 2014.

⁹⁵Comma così modificato dall'art. 22, comma 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

⁹⁶Vedi, anche, l'art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56

Legge 31/01/1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 24, Suppl. Straord.

Epigrafe

Legge 31 gennaio 1994 n. 97^{[1][2]}

Nuove disposizioni per le zone montane.

Note:

^[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 24, Suppl. Straord.

^[2] Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalità della legge. 3

Abrogato dal 20 settembre 2025

[1 . La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3 . Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione.

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle quantità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da

considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.]

3 Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L. 12 settembre 2025, n. 131 a decorrere dal 20 settembre 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, della medesima Legge n. 131/2025 per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 33, comma 2, della citata Legge n. 131/2025

Art. 2 Fondo nazionale per la montagna.^{7 8}

Abrogato dal 20 settembre 2025

[1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

*2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. **6***

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

*5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. **4 5***

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenze della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.]

4 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 27 dicembre 2004, n. 309 a decorrere dal 30 dicembre 2004.

5 I criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna sono stati approvati, per l'anno 1999, con Del.CIPE 21 dicembre 1999; per l'anno 2000, con Del.CIPE 8 marzo 2001, n. 27/2001; per l'anno 2001, con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 89/2001, corretta con Comunicato 7 marzo 2002 (Gazz. Uff. 7 marzo 2002, n. 56); per l'anno 2002, con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 56/2002; per l'anno 2003, con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 28/03; per l'anno 2004, con Del.CIPE 2 dicembre 2005, n. 140/05; per l'anno 2005, con Del.CIPE 17 novembre 2006, n. 142/2006; per gli anni 2006 e 2007, con Del.CIPE 9 novembre 2007, n. 116/2007; per l'anno 2008, con Del. 18 dicembre 2008, n. 119/2008

per l'anno 2009, con Del. 20 gennaio 2012, n. 13/2012 per l'anno 2010, con Del. 18 febbraio 2013, n. 10/2013, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, con Del. 15 ottobre 2019, n. 66/2019, per gli anni 2020 e 2021, con Del. 27 luglio 2021, n. 53/2021. All'impegno e/o all'erogazione delle somme relative alla ripartizione del Fondo nazionale per la montagna si è provveduto, per l'anno 2001, con D.Dirett. 28 maggio 2002 e, per l'anno 2005, con D.Dirett. 19 dicembre 2006.

6 Per l'incremento del fondo nazionale per la montagna vedi l'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 309.

7 Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L. 12 settembre 2025, n. 131 a decorrere dal 20 settembre 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, della medesima Legge n. 131/2025 per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 33, comma 2, della citata Legge n. 131/2025

8 Vedi, anche, il comma 162 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 1278 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 40 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 761 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 970 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2018, n. 145 e l'art. 1, comma 596, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3 Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali.

In vigore dal 13 dicembre 2017

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inuscupabile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

[2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad

applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili. 9]

⁹Comma abrogato dall'art. 3, comma 7, L. 20 novembre 2017, n. 168

Art. 4 Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola. 10

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:

- a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
- b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;
- c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
- d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU)¹¹ ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano.

¹⁰ Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 con la decorrenza ivi indicata.

¹¹Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 5 Procedura per l'acquisto della proprietà. 12

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.

2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

3. Qualora i terreni oggetto dall'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.

5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono

depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.

6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice.

¹² Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 con la decorrenza ivi indicata.

Art. 5-bis. Disposizioni per favorire le aziende agricole montane. ^{13 14}

In vigore dal 1 gennaio 2002

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compensi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

¹³ Articolo inserito art. 52, comma 21, L. 28 dicembre 2001, n. 448 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

¹⁴ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 218 e l'allegato 5 alla L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6 Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, le parole: "non supera complessivamente le lire cinquemila" sono sostituite con le parole: "non supera complessivamente le lire 350.000".

2. All'articolo 5, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 346, sono soppresse le parole: "entro il 31 dicembre 1980".

Art. 7 Tutela ambientale.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. I piani pluriennali di sviluppo socio- economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi; essi inoltre individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale.
2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.
3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

Art. 8 Caccia, pesca e prodotti del sottobosco.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Nei comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:
 - a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche part time, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile.
2. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992, le regioni acquisiscono il parere delle comunità montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 9 Forme di gestione del patrimonio forestale.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del

piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

3 . Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

Art. 10 Autoproduzione e benefici in campo energetico.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.

2 . Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.

Art. 11 Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
- f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 Servizi. Usi civici.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessarie, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione. [15](#)

3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione. [15](#)

[15](#) La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 3, nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale. Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dello stesso art. 12, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, sono determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla Regione.

Art. 13 Interventi per lo sviluppo di attività produttive.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;"

2. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti, non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 2, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la

formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché dalle cooperative agricole di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

Art. 14 Decentramento di attività e servizi.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.

Art. 15 Tutela dei prodotti tipici. ¹⁶

Abrogato dal 1 gennaio 2003

[1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana", da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione "prodotto nella montagna italiana". ¹⁷

4. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare dei diritti annuali di segreteria idonei a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Albo e da versare all'entrata del bilancio dello Stato.]

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 85, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

¹⁷ Per l'istituzione dell'Albo dei prodotti di montagna vedi il D.M. 27 maggio 1998.

Art. 16 Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria.

In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. [19](#)

2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale. [18](#)

[18](#)Sugli orari degli esercizi di vendita al dettaglio vedi gli artt. 11, 12 e 13, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e l'art. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

[19](#)Vedi, anche, il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione.

Art. 17 Incentivi alle pluriattività. [22](#)

In vigore dal 1 gennaio 2001

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. [20](#)

1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. [21](#)

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta. [21](#)

1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter. [21](#)

1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà. [21](#)

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

[20](#) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[21](#) Comma inserito dall'art. 15, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[22](#) Vedi, anche, l'art. 7, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Art. 18 Assunzioni a tempo parziale. [26](#)

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU [24](#). [23](#)

2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU [24](#) in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.

3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. [25](#)

[23](#) Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 novembre 1995, n. 513

[24](#) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[25](#) Comma aggiunto dall'art. 105, comma 1-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, così modificato dall'art. 94, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 68, comma 15-septies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[26](#) Per gli oneri contributivi a carico delle aziende turistiche, vedi l'art. 18, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

Art. 19 Incentivi per l'insediamento in zone montane.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

Art. 20 Collaborazione tra soggetti istituzionali.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma.
2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono attuati, a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali delegati.

Art. 21 Scuola dell'obbligo. [27](#)

Abrogato dal 20 settembre 2025

[1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.]

[27](#)Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L. 12 settembre 2025, n. 131 a decorrere dal 20 settembre 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, della medesima Legge n. 131/2025 per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 33, comma 2, della citata Legge n. 131/2025

Art. 22 Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato.

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane.
2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.

Art. 23 Deroghe in materia di trasporti. [28](#)

In vigore dal 24 febbraio 1994

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

[28](#)Direttive e criteri per l'attuazione del presente articolo sono stati stabiliti con D.M. 18 dicembre 1995.

Art. 24 Informatica e telematica.

In vigore dal 20 settembre 2025

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione²⁹, sentita l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCCEM.

[4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna. ³⁰]

²⁹La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

³⁰Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L. 12 settembre 2025, n. 131 a decorrere dal 20 settembre 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, della medesima Legge n. 131/2025 per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 33, comma 2, della citata Legge n. 131/2025

Art. 25 Onere finanziario.^{33 31}

Abrogato dal 20 settembre 2025

[1. All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2, valutato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro quanto all'anno 1994 e quello relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quanto agli anni 1995 e 1996.

2. Il Fondo nazionale per la montagna è istituito nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, del quale verrà vincolata una quota per le finalità della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale. ³²

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.]

³¹ Per il finanziamento per il Fondo nazionale per la montagna, vedi art. 34, comma 2, L. 17 maggio 1999, n. 144

³² Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, L. 17 maggio 1999, n. 144

³³Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L. 12 settembre 2025, n. 131 a decorrere dal 20 settembre 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, della medesima Legge n. 131/2025 per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 33, comma 2, della citata Legge n. 131/2025

Costituzione 27/12/1947

Costituzione della Repubblica italiana .

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

Epigrafe

Costituzione 27 dicembre 1947^[1]

Costituzione della Repubblica italiana .

Note:

^[1]La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [44](#).

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

[44](#) Vedi art. 42, commi secondo e terzo.

Legge regionale 19/03/1999, n. 4 - Calabria

Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna .
Pubblicata nel B.U. Calabria 24 marzo 1999, n. 28.

Epigrafe

Legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 - Calabria^[1]

Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna ^[2]^[3].

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Calabria 24 marzo 1999, n. 28.

^[2]Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 16 maggio 2013, n. 25, le comunità montane disciplinate dalla presente legge sono soppresse e poste in liquidazione.

^[3] Con D.Dirig. 28 settembre 2004, n. 15469 è stato approvato il piano di riparto in favore delle comunità montane.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Natura.

1. Le Comunità Montane sono Enti locali sovracomunali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, appartenenti di norma alla stessa Provincia, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite o delegate.

2. Le Comunità Montane costituiscono il livello ottimale per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni montani e parzialmente montani, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani ricompresi nell'ambito territoriale di competenza ⁴.

⁴Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Natura. 1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», tra comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali.».

Art. 2 Autonomia statutaria.

1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto nei limiti dei principi fissati per legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità montana.

3. Lo Statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la

votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo la deliberazione di cui al comma 3 lo Statuto è trasmesso alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ⁵. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il Consiglio delibera lo Statuto entro quattro mesi dalla data di costituzione della Comunità montana ⁶. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio, che nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.

⁵Periodo così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

⁶Periodo così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

Art. 3 Regolamenti.

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità montana adotta il regolamento di Contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo Statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.

Art. 4 Funzioni.

1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

2. La Regione con appositi provvedimenti legislativi da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'artigianato, della difesa del suolo, del turismo e dei beni culturali, che non appartengono alla competenza istituzionale e territoriale di altri soggetti.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazioni di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle province. A tal fine su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzione con la Provincia stessa.

Art. 5 Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali.

1. La legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 recante "Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni" disciplina le modalità per la gestione associata di funzioni e servizi che i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, intendono esercitare in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione ⁷.

⁷Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 10 luglio 2008, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali. 1. Le funzioni e i servizi che i comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalle Comunità montane di cui i comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti Consorzi.

2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.
3. Nel caso di gestione di servizi e delle funzioni a livello provinciale o di vaste aree intercomunali che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai comuni che ne fanno parte ad aderire a Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n.142 del 1990, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'Assemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.
4. La Comunità montana non può aderire a un Consorzio del quale facciano parte comuni che costituiscono la Comunità montana stessa.».

Art. 6 Determinazione degli ambiti territoriali.

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'art. 2 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, di cui al presente articolo.
2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in una Comunità Montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il 55% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare. Sono altresì associati in una Comunità Montana i Comuni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) ubicazione della sede Municipale al di sopra di 300 metri di altitudine sul livello del mare;
 - b) territorio non inferiore per almeno il 33% della loro superficie al di sopra di 400 metri di altitudine sul livello del mare.
3. Sono inclusi nella delimitazione delle aree delle Comunità Montane i Comuni appartenenti alle minoranze storiche linguistiche così come individuati nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", ed in applicazione di quanto contenuto nell'art. 13 della medesima legge ed agli artt. 21, 23 e 24 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria", che presentino i seguenti requisiti:
 - a) ubicazione della sede del Municipio in quota non inferiore a 500 mt s.l.m. ed almeno il 45% del territorio comunale a quota superiore a 300 mt s.l.m.;
 - b) ovvero, siano già appartenenti alle Comunità Montane.
4. Non possono essere associati in una Comunità Montana i Comuni Capoluogo di Provincia.
5. I Comuni che presentano i requisiti di cui alla presente legge, debbono essere associati ad una Comunità Montana contigua territorialmente, previa delibera consiliare comunale. La Comunità Montana interessata è tenuta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a trasmettere l'istanza di adesione al competente Dipartimento regionale per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Il Dipartimento è tenuto a rendere il predetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità Montana è tenuto a deliberare l'adesione del Comune richiedente.
6. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti **8**.

8Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 20 (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui i comuni facenti parte di comunità montane non possono associarsi ad Unioni di comuni). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Determinazione degli ambiti territoriali. 1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dal territorio dei comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'allegato A della presente legge.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i comuni confinanti con le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge ed aventi i requisiti di cui all'art. 28, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale di competenza.

3. L'inclusione di nuovi comuni negli ambiti territoriali è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere del Consiglio delle Comunità montane espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

4. Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.».

Art. 7 Individuazione delle Comunità Montane.

1. La Regione individua nel numero di 20 (venti) il numero delle Comunità Montane che si possono costituire nella regione Calabria, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eleggibili aventi i requisiti previsti dall'art. 6 della presente legge:

- a) Provincia di Cosenza nr. 8 (otto) Comunità Montane;
- b) Provincia di Catanzaro nr. 3 (tre) Comunità Montane;
- c) Provincia di Crotone nr. 1 (uno) Comunità Montane;
- d) Provincia di Vibo Valentia nr. 2 (due) Comunità Montane;
- e) Provincia di Reggio Calabria nr. 6 (sei) Comunità Montane.

2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'Allegato A della presente legge.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità Montane **9**.

9Articolo così sostituito (compresa la rubrica) dall'art. 6, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20, il cui comma 1 ha espressamente così sostituito la rubrica. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Classificazione dei terreni montani. Individuazione fasce altimetriche. Norme di rinvio. 1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la delegazione dell'U.N.C.E.M., individua nell'ambito territoriale di ciascuna Comunità montana fasce altimetriche secondo i parametri oggettivi di cui all'art. 28, comma 4, della legge n. 142 del 1990, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi, di competenza della Regione e delle Comunità montane.

2. Nei medesimi termini di cui al 1° comma ed in coerenza con la individuazione delle fasce altimetriche, la Regione provvede alla eventuale revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane perseguendo obiettivi di ampia integrazione delle aree montane.

3. L'eventuale esclusione di comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. A tal fine la Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunità montane e i comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.».

Art. 8 Controllo sulle Comunità montane.

1. Nell'ambito della loro autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare le Comunità Montane, si dotano di strumenti adeguati a garantire la legittimità e l'economicità dell'azione amministrativa e contabile nonché per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti **10**.

10Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 10 luglio 2008, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Controllo sulle Comunità montane. 1. Il controllo sulle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalle leggi regionali in materia di controllo e dalla legge 15 maggio 1997 n. 127.».

TITOLO II**Organi delle Comunità montane****Art. 9 Organi delle Comunità montane.**

1. Sono organi delle Comunità montane: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economica-finanziaria.

Art. 10 Composizione del Consiglio.

1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita.
2. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana, è così determinato:
 - a) n. 3 (tre) componenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.
 - b) n. 1 (uno) componenti per gli altri Comuni.
3. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. Lo Statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in Commissioni e gruppi **11**.

11 Il presente articolo, già modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 11 maggio 2007, n. 9, è stato poi così sostituito dall' art. 8, L.R. 10 luglio 2008, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Composizione del Consiglio. 1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da rappresentanti anche esterni dei Consigli dei comuni da cui essa è costituita e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

2. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.
3. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nei Consigli delle Comunità Montane è determinato in 3 componenti.
4. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, alla convalida degli eletti, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
5. Lo Statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in Commissioni e Gruppi.».

Art. 11 Competenze del Consiglio.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto, i regolamenti dell'Ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;
 - b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
 - c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

- d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) la costituzione di istituti e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
- g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;
- f) la determinazione delle indennità per gli amministratori della Comunità montana;
- m) l'elezione del revisore contabile;
- n) l'emissione di prestiti obbligazionari;

3. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12 Composizione della Giunta.

1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero di due per le Comunità Montane con popolazione totale fino a 40.000 abitanti e non superiore a quattro per le Comunità Montane con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

2. Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori [12](#).

[12](#)Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 10 luglio 2008, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Composizione della Giunta. 1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero non superiore a quattro per le Comunità montane costituite da non più di dieci comuni e non superiori a sei per le Comunità montane costituite da più di dieci comuni.

2. Le funzioni del Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori.

3. Lo Statuto può prevedere l'elezione a Presidente e ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.».

Art. 13 Competenze della Giunta.

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Consiglio e al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni che costituiscono la Comunità montana. Lo Statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio

Art. 14 Elezione del Presidente e della Giunta.

1. L'elezione del Presidente e della giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente le

designazioni del Presidente e degli Assessori.

2. Le elezioni di cui al comma 1 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.

3. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

Art. 15 Mancata elezione del Presidente e della Giunta.

1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata dalla Giunta regionale.

2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione della relativa pubblicazione.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 16 Il Presidente.

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso organismi pubblici e privati.

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.

Art. 17 Rapporto di fiducia.

1. Lo Statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.

2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 18 Durata in carica del Consiglio.

1. La durata in carica del Consiglio della Comunità montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il Consiglio della Comunità montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio della Comunità montana decade comunque qualora siano rinnovati i Consigli comunali della maggioranza dei comuni che fanno parte della stessa Comunità montana.

3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito

dall'articolo 10 e dallo Statuto, entro e non oltre 45 giorni.

4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della successione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.

5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

Art. 19 Dimissioni.

1. Le dimissioni del Presidente e della Giunta della Comunità montana sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate e comunque diventano efficaci decorsi venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della Comunità Montana [13](#).

2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

3 Dopo la scadenza del Consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

[13](#)Periodo così modificato dall'art. 10, L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

Art. 20 Funzionamento degli organi.

1 Il funzionamento degli organi con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base a principi stabiliti dalla presente legge e dallo Statuto.

Art. 21 Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane.

1. Al Presidente ed agli Amministratori delle Comunità Montana in caso di rimozione o sospensione dalla carica si applicano le norme stabilite dall'art. 142 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche [14](#).

[14](#)Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 10 luglio 2008, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Rimozione e sospensione di Amministratori di Comunità montane. 1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

Art. 22 Indennità.

1. Al Presidente e agli Assessori delle Comunità Montane spetta l'indennità nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2, comma 25, ridotta di un ulteriore 20% e decurtata da quella eventualmente già percepita nella qualità di Sindaco o Assessore del Comune.

2. Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, spetta il solo gettone di presenza nella misura prevista dalla vigente normativa [15](#).

[15](#)Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 10 luglio 2008, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Incompatibilità. 1. La carica di Presidente o di componente della Giunta della Comunità montana è incompatibile con la carica di Sindaco o di Assessore comunale, nonché con quella di Presidente o di Assessore provinciale.».

TITOLO III

Programmazione ed attuazione degli interventi speciali per la montagna

Art. 23 Concorso alla programmazione regionale e provinciale.

1. Le Comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionale e provinciale, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

Art. 24 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. La Comunità montana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero provvede all'aggiornamento dello stesso, adeguandolo ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi della Giunta regionale. Il suddetto piano che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

2. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «nuove disposizioni per le zone montane».

3. I progetti, individuati con riferimenti alle linee e agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo e per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili dovranno avere particolare riferimento alle seguenti azioni:

- tutela ambientale;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali;
- promozione delle attività produttive;
- rianimazione demografica e sociale;
- gestione associata dei servizi pubblici locali.

Art. 24-bis Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico - Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione da adottare con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto coi Comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

3. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie ¹⁶.

¹⁶Articolo aggiunto dall'art. 13, L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

Art. 25 Programma annuale operativo.

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.
2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti di interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni ai quali le Comunità montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.
3. Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

Art. 26 Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta sentiti i comuni che ne fanno parte.
2. Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.
3. La Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.
4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di 60 giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione, ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.
5. Trascorso il termine di 60 giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.
6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.
7. Nel periodo di validità del Piano, la Comunità montana può adottare varianti in relazioni a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.

Art. 27 Destinazione d'uso del territorio.

1. Il Consiglio di ogni Comunità montana, previo accordo di programma con i comuni interessati, prevede, ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a definire una proposta di destinazione d'uso del territorio da inviare all'Amministrazione provinciale ai fini della stesura definitiva del piano di coordinamento territoriale provinciale.

Art. 28 Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunità montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Le Comunità montane, possono decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

Art. 29 Conferenza permanente per la montagna.

1. Ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e per favorire il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale, nonché per consentire una maggiore conoscenza dell'attività di ciascuna comunità montana, è istituita la Conferenza permanente della montagna, presieduta dall'Assessore regionale competente e composta dai Presidenti delle Comunità montane e delle province, nonché dal Presidente dell'U.N.C.E.M.
2. I componenti della Conferenza, che si riunisce almeno due volte l'anno, possono delegare di volta in volta ad altri soggetti dell'ente rappresentato il diritto a partecipare, a pieno titolo, ai lavori.
3. Per assicurare un qualificato supporto e la necessaria assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la montagna, la Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale, coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.
4. La giunta regionale elabora annualmente, avvalendosi della struttura di cui al precedente comma, un rapporto sulle politiche della montagna che in maniera particolare dovrà recare valutazioni ed indicazioni programmatiche in ordine:
 - a) all'andamento della spesa pubblica;
 - b) ai servizi pubblici gestiti in forme associate;
 - c) allo stato di attuazione dei processi di programmazione delle forme associate e dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché di quelle che si ritiene utile ulteriormente delegate;
 - d) all'aggiornamento della legislazione regionale in materia di politiche della montagna.
5. Il rapporto di cui al precedente comma è presentato al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 30 Partecipazione.

1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo Statuto.

TITOLO IV

Interventi speciali

Art. 31 Azioni di tutela e valorizzazione ambientale.

1. Le Comunità montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale che siano attribuite alla loro competenza dalla legislazione regionale, in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:
 - a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;
 - b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale, ferme restando le competenze istituzionali e territoriali dei Consorzi di bonifica;

- c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;
- d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;
- e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;
- f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.

3. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

- a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;
- b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- c) consorzi di miglioramento fondiario;
- d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

4. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

Art. 32 Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.

1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:

- a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con Enti pubblici;
- c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata;
- d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzata al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

2. Le Comunità montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività:

- a) valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;
- b) sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche, da effettuarsi d'intesa con l'A.FO.R., ferme restando le competenze come disciplinate dall'art. 7 della legge n. 20 del 1992;
- c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro-silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate;
- d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

4. Le Comunità montane, su delega dei comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-

pastorali degli stessi.

5. Le Comunità montane possono affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani, e che siano composte per i 2/3 da giovani disoccupati di età compresa fra i 18 ed i 40 anni.

Art. 33 Modifica art. 15 legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20.

1. Al fine di meglio integrare i compiti di cui al precedente art. 32 assegnati alle Comunità montane con gli interventi dell'intero settore delle foreste, della forestazione e difesa del suolo, il Consiglio di Amministrazione dell'A.FO.R. previsto dall'art. 15 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è integrato con un componente designato dalla Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.

Art. 34 Azioni di rianimazione demografica e sociale.

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani, previo formale impegno di mantenere la residenza per almeno 10 anni.

2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della legge n. 97 del 1994 nei comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.

4. Le Comunità montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.

5. L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione dei servizi e dell'andamento demografico.

Art. 35 Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria.

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 97 del 1994, la Regione e la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui

agli art. 4 e 5 della legge n. 97 del 1994;

c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni residenti nei comuni montani.

2. Le Comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.

Art. 36 Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno delle attività artigiane e della commercializzazione dei prodotti.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari, definendo altresì le modalità per l'attribuzione del Marchio «Prodotto Autentico della montagna Calabrese».

Art. 37 Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

Art. 38 Turismo rurale in ambiente montano.

1. Le Comunità montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzate allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate.

2. A tal fine la Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna calabrese articolate per specifiche aree omogenee.

Art. 39 Consolidamento e sviluppo dell'occupazione.

1. La Regione persegue obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio delle aree montane favorendo il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione ed assicurando il sostegno per le iniziative di pubblica utilità finalizzate:

- a) al recupero, ripristino ed alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;
- b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;
- c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri di aree di sosta;
- d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;
- e) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;
- f) alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei, riservando adeguate risorse nei piani regionali di settore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 8 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, le Comunità montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per l'occupazione per le finalità di cui al presente articolo, modulati per stralci annuali.

5. La Giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti tenendo conto del numero e della qualità degli occupanti coinvolti nelle diverse iniziative con priorità alle Comunità montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

6. Le Comunità montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al presente articolo che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

Art. 40 Trasporti e viabilità locale.

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane su delega dei comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana a norma dell'articolo 23 della legge n. 97 del 1994.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

3. Le Comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunità montane.

4. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

5. Le Comunità montane possono concedere contributi a compensazioni di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6. Le Comunità montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

Art. 41 Servizio scolastico e promozionale culturale.

1. I comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni residenti nei comuni montani che frequentano corsi di studio di scuola secondaria superiore o universitari.

3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e

centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

Art. 42 Autoproduzione in campo energetico.

1. La Regione, favorisce la autoproduzione energetica nei territori montani attraverso l'erogazione d'incentivi a soggetti privati e ad Enti pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, aereogeneratori, piccole centraline idroelettriche, piccoli gruppi elettrogeni ed altri sistemi di autoproduzione energetica purché in sintonia con le finalità di tutela ambientale.

Art. 43 Informatica e telematica.

1. Per superare le difficoltà con le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane.

Art. 44 Accordi interprofessionali per il settore del legno.

1. La Regione d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.

Art. 45 Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, storico, culturale e religioso.

1. La Regione Calabria persegue la valorizzazione delle aree rurali anche attraverso il recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico della montagna ed a tal fine realizza progetti che consentano una migliore fruizione di tali beni da parte del pubblico.

2. La Regione, in collaborazione con le Comunità montane, le province e gli Enti Parco, promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale della montagna calabrese, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando, altresì, ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati.

3. Le Comunità montane, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono, altresì:

a) l'attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina volte a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;

b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folklore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente riconosciuti dalla Comunità montana in cui operano.

4. La Regione e le Comunità montane possono affidare la gestione diretta e l'organizzazione delle

iniziative di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'erogazione di incentivi ad associazioni, centri culturali e cooperative giovanili aventi sede nel territorio di riferimento.

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 46 Gestione associata dei servizi pubblici locali.

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97 del 1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:

- a) alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;
- b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il ciclo e il riuso;
- c) all'organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico;
- d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;
- e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei comuni montani;
- f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.

2. I comuni possono delegare le Comunità montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere o di interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio-economico.

Art. 47 Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo sportello per la montagna.

1. Nell'ambito della Conferenza permanente Regione autonomie locali, viene istituito un Comitato di coordinamento e di monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione della presente legge.

2. Presso ciascuna Comunità montana è istituito ed attivato uno Sportello per la montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.

3. Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e i servizi territoriali lo Sportello della montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 97 del 1944, favorisce altresì l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto; mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le province, comuni e gli Uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

TITOLO VI

Finanza e Contabilità

Art. 48 Autonomia finanziaria.

1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali alle Comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) quote dei comuni che fanno parte della Comunità montana;
- c) tasse dei diritti dei servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
- h) altre entrate.

Art. 49 Finanziamenti regionali.

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:

- a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
- b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
- c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
- d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
- e) fondo regionale per la montagna;
- f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 50 Contributi per le spese di funzionamento e mantenimento.

1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

- a) una prima quota, pari al 20 per cento dello stanziamento totale, è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;
- b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al precedente punto a), viene ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
- c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

Art. 51 Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane.

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.

2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

Art. 52 Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore

delle zone montane.

1. In attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del Fondo nazionale della montagna alla Regione Calabria, sono istituiti i seguenti fondi:

- a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
- b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

2. La quota del Fondo nazionale per la montagna assegnata alla Regione Calabria è destinata:

- a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del Fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera b) del primo comma.

3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

Art. 53 Fondo per gli interventi speciali per la montagna.

Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte della Comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli di iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 97 del 1994.

2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:

- a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane di cui all'art. 25;
- b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.

3. La Giunta regionale assegna alle Comunità montane le quote del fondo per gli interventi speciali per la montagna secondo i seguenti parametri:

- a) per il 30 per cento in misura fissa per ciascuna Comunità;
- b) per il 20 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nei territori montani;
- c) per il restante 50 per cento in misura proporzionale all'estensione del territorio montano delle diverse Comunità montane.

4. La concessione alle Comunità montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.

5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

Art. 54 Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori in montagna.

2. I contributi sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e azionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

4. Il fondo è ripartito tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.

5. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

Art. 55 Fondo regionale per la montagna .17

1. È istituito il Fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.

2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, ovvero i programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, ai quali le Comunità montane partecipino.

3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994.

4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

5. Una quota del fondo, non inferiore a lire cento milioni, viene annualmente assegnata alla Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M a. titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza e di assistenza alle Comunità montane e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza sulla montagna. Una ulteriore quota del fondo viene annualmente utilizzata dalla Regione per far fronte alle sole spese relative al funzionamento del gruppo di lavoro intersettoriale da costituirsi a sostegno dell'attività della Conferenza permanente per la montagna, istituita dal precedente art. 29 [18](#).

[17](#)Vedi anche, per la destinazione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, l'art. 1, L.R. 23 aprile 2009, n. 17.

[18](#) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 4-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 56 Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

Art. 57 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Calabria fa fronte istituendo apposito capitolo nella legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 58 Revisione economico-finanziaria.

1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un Revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.
3. Il Revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO VII

Personale

Art. 59 Organizzazione delle strutture e del personale.

1. Le Comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le Comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.
3. Il rapporto dei dipendenti delle Comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.
4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

TITOLO VIII

Costituzione di nuove Comunità montane

Art. 60 Disposizioni applicabili.

1. Nel caso in cui con la legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove Comunità montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 61 Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali.

1. Le Comunità Montane costituite ai sensi della presente Legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data 1/1/2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 [19](#).
2. Qualora in esecuzione del comma precedente le risorse umane assorbite dalle nuove Comunità Montane dovessero risultare in esubero rispetto alle effettive esigenze gestionali dell'Ente, le Comunità Montane valuteranno prioritariamente l'opportunità di utilizzare il personale eventualmente in esubero nella gestione associata di servizi comunali [20](#).
3. Qualora in applicazione della presente legge derivi la soppressione o l'accorpamento di una o più

Comunità Montane la Regione nomina un Commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria degli Enti fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente Legge. Lo stesso Commissario avrà l'incarico di provvedere, entro il medesimo termine, alla redazione di un piano di ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché per individuare l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto da trasferire [21](#).

4. Il Presidente della Giunta Regionale nomina tra i funzionari regionali e della Pubblica Amministrazione, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, i commissari previsti dal presente articolo [22](#).

5. Entro 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Giunta Regionale approva il piano di ricognizione redatto dal Commissario e definisce gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli Enti medesimi [23](#).

6. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, la gestione ordinaria della Comunità Montana è assicurata dagli Organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente legge [24](#).

[19](#)Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

[20](#)Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

[21](#)Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e

definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

22 Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

23 Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

24 Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 14, comma 2, L.R. 10 luglio 2008, n. 20, il cui comma 1 ha in pari tempo soppresso il comma 1 del presente articolo. Il testo del comma soppresso (comma 1) e del comma sostituito (comma 2) era il seguente: «1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della Comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino come conseguenza, variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale; entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.».

Art. 62 Costituzione provvisoria degli organi.

1. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei comuni che fanno parte della Comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i Consiglieri Comunali o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che non versino in condizioni di incompatibilità.

2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.

3. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si

procede al rinnovo dell'intero Consiglio entroquindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione di carica.

4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli Comunali dei comuni che fanno parte della Comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dalla Stato.

5. Nella fase di prima costituzione delle Comunità montane, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14.

Art. 63 Prima seduta del Consiglio provvisorio.

1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 64 Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento.

1. In sede di prima costituzione delle Comunità montane e fino all'approvazione degli Statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:

- a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello Statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonché le procedure per la redazione e l'approvazione dello Statuto;
- b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.

2. La commissione per lo Statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e tal fine il voto deve essere palese e limitato a quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.

3 La nomina della commissione per lo Statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della Giunta regionale.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 65 Norma transitoria per gli organi attuali.

1. Gli organi della Comunità montana in carica decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Assicurano esclusivamente il disbrigo degli affari correnti sino alla elezione dei nuovi organi.

2. I Consigli comunali entro e non oltre 45 giorni dalla data medesima nominano i propri rappresentanti ai sensi del precedente art. 10.

3. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio della Comunità montana elegge il Presidente e la Giunta ai sensi del precedente art. 14.

4. Fino alla entrata in vigore dello Statuto il numero degli Assessori resta fissato nel limite massimo

stabilito dal precedente art. 12 comma 1.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo la Giunta regionale procede con le modalità di cui al precedente art. 15.

6. L'incompatibilità di cui all'art. 22 va contestata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si risolve con la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia per gli Enti locali.

Art. 66 Adeguamento degli Statuti.

1. Le Comunità montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 67 Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 52, la concessione alle Comunità montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1998, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole Comunità montane.

2. La Provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della Provincia, il programma si intende approvato.

3. La Comunità montana trasmette il programma operativo approvato dalla Provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla Regione, la quale dispone la cessazione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 68 Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali 5 maggio 1990, n. 39 e la legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.

Art. 69 Norma finanziaria.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'art. 50 «Contributo per le spese di funzionamento e mantenimento» e dell'art. 55 «Fondo regionale per la montagna» della presente legge, valutati per l'anno 1999 rispettivamente in lire 1.500.000.000 e lire 3.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto dell'importo complessivo di lire 4.500.000.000, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. La disponibilità di bilancio di lire 1.500.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza a carico del capitolo 2232102 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo di lire 1.500.000.000.

3. La disponibilità di bilancio di lire 3.000.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza a carico del capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo 3.000.000.000.

4. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 le corrispondenti spese cui si fa fronte con le entrate della Regione saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria collegata.

Art. 70 Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A [25](#)

(art. 7)

Zone omogenee

Scarica versione PDF

[25](#) Allegato così sostituito dall'allegato alla L.R. 10 luglio 2008, n. 20.

Legge regionale 05/04/2019, n. 14 - Piemonte

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna .

Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 aprile 2019, n. 15, S.O. n. 3.

Epigrafe

Legge regionale 5 aprile 2019 n. 14 - Piemonte^[1]

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna ^[2].

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 aprile 2019, n. 15, S.O. n. 3.

^[2]Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 novembre 2019, n. 1-461, la Delib.G.R. 30 luglio 2021, n. 54-3665, la Delib.G.R. 5 novembre 2021, n. 2-4027, la Delib.G.R. 5 novembre 2021, n. 31-4055, la Delib.G.R. 16 dicembre 2021, n. 6-4323, la Delib.G.R. 27 febbraio 2023, n. 1-6542, la Delib.G.R. 29 maggio 2023, n. 5-6948, la Delib.G.R. 8 novembre 2024, n. 8-341, la Delib.G.R. 23 giugno 2025, n. 8-1265, la Delib.G.R. 10 novembre 2025 n. 6-1798, la Det. reg. 18 novembre 2025, n. 883, la Delib.G.R. 24 novembre 2025, n. 25-1872, la Delib.G.R. 20 aprile 2026, n. 7-2452, la Delib.G.R. 27 aprile 2026, n. 29-2486 e la Delib.G.R. 29 maggio 2026, n. 8-2630.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Norme generali

Art. 1 Principi generali e finalità.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) e dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Piemonte riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle disuguaglianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali.
2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, individua i livelli essenziali di

servizi pubblici per garantire vivibilità e residenzialità e favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano, del suo patrimonio umano, culturale e sociale in sinergia con il sistema culturale e dei servizi del territorio regionale, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della tutela dei beni comuni, della biodiversità, della protezione dell'ecosistema, della sicurezza idrogeologica.

Art. 2 Oggetto.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 la presente legge individua:
 - a) le funzioni attribuite dalla Regione alle unioni montane;
 - b) gli strumenti per lo sviluppo sociale ed economico delle unioni montane;
 - c) le disposizioni per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo sociale ed economico delle zone montane.

TITOLO II

Nuove norme in materia di montagna

Capo I

Unioni montane

Art. 3 Unioni montane.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani disciplinate nel presente titolo.
2. Si definisce montana l'unione dei comuni costituita in prevalenza da comuni montani.
3. La Regione, al fine di conseguire il più ampio raccordo ed integrazione tra i diversi ambiti nei quali si attuano lo sviluppo e la valorizzazione della montagna, adegua la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo.

Capo II

Funzioni delle unioni montane e norme per l'esercizio associato

Art. 4 Funzioni delle unioni montane³.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. Le unioni montane, oltre alle funzioni di cui al comma 1:
 - a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
 - b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;

- c) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
- d) riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;
- e) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

3. Le unioni montane concorrono altresì:

- a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;
- b) alla difesa dalle valanghe;
- c) al mantenimento dei servizi essenziali;
- d) a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;
- e) allo sviluppo dei servizi digitali;
- f) alla promozione delle attività culturali.

4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono esercitate in attuazione delle leggi regionali richiamate nell'allegato A e delle disposizioni di cui al capo IV. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

[3](#)Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 luglio 2019, n. 1-111, la Delib.G.R. 30 luglio 2021, n. 7-3620, la Delib.G.R. 14 giugno 2022, n. 3-5164, la Delib.G.R. 29 maggio 2023, n. 6-6949, la Delib.G.R. 13 maggio 2024, n. 8-8548, la Delib.G.R. 12 maggio 2025, n. 8-1102, la Delib.G.R. 9 marzo 2026, n. 7-2301 e la Delib.G.R. 18 maggio 2026, n. 18-2577.

Art. 5 Attribuzione ed esercizio delle funzioni.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono attribuite:

- a) alle unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte, di cui all'articolo 8, comma 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
- b) ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane, i quali hanno l'obbligo di esercitarle in convenzione con un'unione montana di cui alla lettera a), in modo da assicurare la contiguità territoriale.

2. Per i comuni di cui al comma 1, lettera b) per i quali alla data del 31 dicembre 2019 non siano stipulate le convenzioni e per i comuni che non hanno attivato una convenzione o non aderiscono ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza, le funzioni sono avocate dalla Regione che le esercita in convenzione con un'unione montana in modo da assicurare la contiguità territoriale.

Art. 6 Conferenza dei presidenti.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. È costituita la Conferenza dei presidenti delle unioni montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Fanno parte della Conferenza i presidenti delle unioni montane e vi partecipano il Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) Piemonte, o suo delegato, e due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. La Conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento della Conferenza.

Art. 7 Individuazione dei livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge individua, previo parere della commissione consiliare competente, i livelli essenziali dei servizi pubblici nelle materie di competenza regionale, in particolare per quello che riguarda:

- a) il presidio sanitario e socio-assistenziale delle aree montane;
- b) i servizi per la persona e le famiglie;
- c) istruzione e formazione;
- d) l'organizzazione del trasporto pubblico locale;
- e) la disponibilità di servizi internet a banda ultralarga.

Capo III

Strumenti per lo sviluppo socio-economico delle zone montane

Art. 8 Programma annuale di attuazione per la montagna ⁴.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento.

2. Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale, nonché delle azioni e dei progetti di interesse della Città metropolitana di Torino, concordati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), individua, in coerenza con le finalità della presente legge:

- a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
- b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
- c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
- d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
- e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- f) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani.

3. Il programma annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.

4. Le unioni montane, sulla base delle proprie programmazioni pluriennali e in conformità alla programmazione regionale di cui al comma 1, trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno, le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.

⁴Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 dicembre 2020, n. 8-2563, la Delib.G.R. 16 luglio 2021, n. 1-3532, la Delib.G.R. 8 luglio 2022, n. 6-5317, la Delib.G.R. 31 luglio 2023, n. 7-7305, la Delib.G.R. 30 giugno 2025, n. 31-1318, la Det. reg. 14 luglio 2025, n. 516

e la Det. reg. 24 settembre 2025, n. 694

Art. 9 Osservatorio regionale sulla montagna⁵.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese e delle aree marginali.
2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano e di aree considerate marginali, nonché quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, è istituito l'Osservatorio regionale sulla montagna, presso la direzione regionale competente, con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio di cui al comma 3 non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
5. L'Osservatorio di cui al presente articolo annualmente presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla montagna piemontese.

⁵Con Delib.G.R. 27 novembre 2020, n. 3-2350 è stato istituito l'Osservatorio regionale sulla montagna e sono state approvate le sue modalità di funzionamento, di cui al presente articolo.

Art. 10 Pianificazione strategica nella Città metropolitana di Torino.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 23/2015, al fine di assicurare la coerenza tra le strategie locali e di area vasta, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle relazioni tra il territorio montano e le aree urbane, la Città metropolitana di Torino è consultata, con parere non vincolante nella predisposizione delle proposte progettuali di cui all'articolo 8, comma 4, delle unioni montane presenti sul proprio territorio, tenuto conto degli elementi sovralocali delle stesse nel processo di formazione e aggiornamento del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della l. 56/2014.

Art. 11 Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo⁷.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna.
2. Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 sono attribuite come segue:
 - a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 88;
 - b) una quota non superiore al 30 per cento è ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 49;
 - c) una quota non superiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni¹⁰.
3. I criteri per il riparto del fondo hanno come riferimento, per quanto riguarda la composizione delle

unioni montane, la situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso. Le modifiche della composizione delle unioni hanno effetto dall'anno successivo.

4 . La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita attività di controllo e monitoraggio sull'impiego delle risorse attribuite alle unioni montane ai sensi del comma 2.

5 . La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione del presente articolo e definisce:

- a) la proporzione tra superficie del territorio montano e popolazione residente dedotta dai dati dell'Istituto nazionale di statistica nel penultimo anno precedente all'anno del riparto, per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera a), tra le unioni montane esistenti al 1° gennaio di ciascun anno;
- b) eventuali criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle situazioni di svantaggio;
- c) i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera b);
- d) i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi spettanti alle unioni montane ed altri soggetti o associazioni ai sensi del comma 2, lettera c);
- e) i termini e le modalità per la rendicontazione da parte delle unioni montane delle risorse assegnate e per l'esercizio da parte della Regione delle attività di controllo e monitoraggio [6](#).

[6](#)In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con D.P.G.R. 25 giugno 2020, n. 3/R.

[7](#)Vedi, anche, la Delib.G.R. 29 ottobre 2021, n. 3-3986 la Delib.G.R. 4 dicembre 2023, n. 1-7819, la Delib.G.R. 10 dicembre 2025, n. 17-1951 e la Delib.G.R. 3 agosto 2026, n. 15-2928

[8](#)Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 novembre 2021, n. 2-4060 la lettera a), Delib.G.R. 21 giugno 2022, n. 2-5225 e la Det. reg. 4 settembre 2026, n. 650.

[9](#)Vedi, anche, la lettera b), Delib.G.R. 21 giugno 2022, n. 2-5225 e la Det. reg. 4 settembre 2026, n. 650

[10](#)Vedi, anche, la lettera c), Delib.G.R. 21 giugno 2022, n. 2-5225 la Delib.G.R. 30 aprile 2024, n. 2-8511, la Det. reg. 29 gennaio 2025, n. 71 e la Det. reg. 25 settembre 2025, n. 698

Art. 12 Individuazione delle località abitate.

In vigore dal 26 aprile 2019

1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della L. 97/1994, la Giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione e all'aggiornamento quinquennale dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani.

Art. 13 Compendio unico agricolo di montagna.

In vigore dal 26 aprile 2019

1 . Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5-bis della L. 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnano:

- a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
- b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 14 Superficie minima indivisibile.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 13.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle tipologie di coltivazione con parere vincolante della commissione consiliare competente.

Capo IV

Disposizioni per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo socioeconomico delle zone montane

Art. 15 Obiettivi generali.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Regione per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, oltre a quanto espressamente indicato nei successivi articoli del presente capo, promuove, sostiene ed agevola specifiche azioni volte a garantire i livelli essenziali dei servizi pubblici di cui all'articolo 7, nonché in ambito tecnologico, nel campo dei servizi alla popolazione montana, per il recupero e la riqualificazione dei borghi e dei centri storici e per lo sviluppo ecosostenibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno.

2. La Regione partecipa e concorre nel sostenere l'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, di quella macroregionale alpina e delle strategie transfrontaliere a livello europeo.

Art. 16 Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Le unioni montane esercitano le funzioni di consorzi di bonifica montana trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza.

2. La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all'articolo 17 della l. 97/1994.

Art. 17 Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Le unioni montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato agendo attraverso:

- a) apposite convenzioni tra i proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici;
- c) eventuale costituzione di consorzi, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati alla tutela ed alla migliore gestione dei

boschi e degli alpeggi;

d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della L. 97/1994.

2. Le unioni montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi, nonché per fini di servizi. A tal fine svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio.

3. Le unioni montane, su delega dei comuni che ne fanno parte, gestiscono le proprietà silvopastorali dei comuni stessi.

4. Le unioni montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 2 ai soggetti di cui all'articolo 17 della L. 97/1994, nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.

5. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento sostenibile delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

6. La Regione promuove la gestione delle risorse pastorali, anche attraverso la redazione dei piani pastorali, aziendali, comunali o sovracomunali.

7. La Regione promuove la gestione delle risorse idriche, anche attraverso la redazione di progetti di fiume che coinvolgano i bacini imbriferi.

Art. 18 Promozione delle vocazioni produttive.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Al fine di favorire la multifunzionalità delle imprese agricole, le unioni montane stipulano contratti di collaborazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli per:

a) la promozione delle vocazioni produttive del territorio;

b) la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

c) la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

Art. 19 Difesa dalle valanghe ^{11 12}.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Le unioni montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, costituiscono commissioni locali valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato.

2. Le CLV svolgono l'attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici sulla base della metodologia indicata dalla struttura regionale competente, col supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte. Le modalità per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle CLV sono definite con regolamento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

¹¹In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi la Delib.G.R. 18 dicembre 2020, n. 24-2579 e l'art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.G.R. 18 dicembre 2020, n. 7/R.

¹²Vedi, anche, la Det. reg. 6 dicembre 2021, n. 3632e la Delib.G.R. 3 novembre 2025, n. 10-1774.

Art. 20 Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.
2. Le unioni montane definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.

Art. 21 Valorizzazione della cultura della montagna piemontese.**In vigore dal 26 aprile 2019**

1. La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico del territorio.
2. La Regione a tal fine promuove il sostegno agli ecomusei e ai centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte).
3. La Regione promuove le identità culturali di espressione delle lingue minoritarie.
4. La Regione promuove, altresì, iniziative tese a rendere sinergiche le politiche culturali favorendo servizi e attività di musei regionali ed enti del settore.

Art. 22 Turismo sostenibile in ambiente montano.**In vigore dal 26 aprile 2019**

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurano il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrono alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. Le unioni montane, in forma singola o associata, pianificano ed organizzano nel rispetto degli indirizzi della Regione, lo sviluppo turistico sostenibile e la fruizione estiva ed invernale del territorio montano. In tale ambito le unioni montane concorrono alla pianificazione e alla valorizzazione della rete del patrimonio escursionistico del Piemonte di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).
3. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo sostenibile ed il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate, mediante il sostegno alla realizzazione di progetti ed iniziative tesi a favorire la fruizione turistica a ridotto impatto ambientale del territorio, la riqualificazione dei borghi alpini per migliorarne l'attrattività turistica, la pluriattività delle aziende agricole orientata a fornire servizi di accoglienza e di informazione in campo turistico, a mantenere la funzionalità delle infrastrutture escursionistiche per la fruizione estiva ed invernale, a valorizzare attraverso la fruizione turistica le produzioni agricole tipiche del territorio rurale.
4. Le unioni montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.
5. A tal fine la Regione individua le caratteristiche del turismo sostenibile nella montagna piemontese e definisce:
 - a) gli strumenti e modalità di pianificazione della fruizione turistica sostenibile del territorio rurale montano;

- b) gli indicatori per valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti turistici dei comuni montani;
- c) gli indicatori di ruralità dei territori montani;
- d) i criteri di assegnazione delle risorse economiche alle unioni montane per il sostegno agli investimenti nel settore del turismo rurale.
- e) le iniziative di formazione degli operatori pubblici e privati al fine di rendere l'offerta turistica nelle aree montane più organica e sistematica, inclusa la formazione e sensibilizzazione all'accoglienza turistica delle comunità locali nell'ottica dei residenti come primi promotori dell'identità locale e di una cultura diffusa dell'accoglienza.

Art. 23 Turismo sportivo in territorio montano.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo e dell'attività motoria e sportiva in territorio montano, quali strumenti di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico degli individui, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità ospitante, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente montano.
2. Nell'ambito del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 possono essere previsti contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e per favorire il turismo nei territori montani con l'intento di valorizzare la tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, attraverso l'attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
 - b) promuovere la conoscenza del territorio con funzione educativa, sociale e culturale;
 - c) incentivare l'animazione, l'utilizzo e la vivibilità degli spazi aperti, dei parchi e degli spazi verdi.

Art. 24 Servizi essenziali¹³.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio assistenziali ed ai trasporti. A tal fine, per il tramite delle unioni montane, la Regione attiva un monitoraggio sulla quantità e qualità dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive di mantenimento.
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, prevede interventi da attivarsi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali, privilegiando le soluzioni aventi un carattere innovativo ed i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio. La Regione, inoltre, si fa parte attiva affinché nei criteri attuativi di tali servizi sia tenuta in debito conto la peculiarità e la particolarità dei territori montani e rurali svantaggiati¹⁴.

¹³Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 luglio 2019, n. 1-111, la Delib.G.R. 30 luglio 2021, n. 7-3620, la Delib.G.R. 14 giugno 2022, n. 3-5164, la Delib.G.R. 29 maggio 2023, n. 6-6949, la Delib.G.R. 13 maggio 2024, n. 8-8548, la Delib.G.R. 12 maggio 2025, n. 8-1102, la Delib.G.R. 9 marzo 2026, n. 7-2301 e la Delib.G.R. 18 maggio 2026, n. 18-2577.

¹⁴Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 dicembre 2019, n. 5-630.

Art. 25 Trasporti.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è

mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'Agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità alle persone con disabilità ed agli anziani.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e può prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio.

Art. 26 Sviluppo dei servizi digitali.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le unioni montane operano quali sportelli del cittadino attraverso l'utilizzo della connessione veloce prevista presso la sede dell'ente ai sensi della Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015.

2. La Regione, nell'ambito della Strategia nazionale per la banda ultra larga, si attiva al fine di monitorare e ottimizzare la qualità del servizio reso agli utenti finali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia.

3. La Regione provvede affinché siano pienamente sfruttate le possibilità garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'attività amministrativa, lo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, il miglioramento delle relazioni e dei servizi offerti a cittadini e imprese.

4. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), definisce direttive per il decentramento nei comuni montani di attività e di servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 97/1994.

Art. 27 Accesso ai servizi televisivi, postali e della telefonia mobile.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Al fine di ridurre il divario digitale e aumentare le opportunità per coloro che risiedono nei comuni montani, la Regione contribuisce all'attivazione di nuovi sistemi per limitare la distanza tecnologica tra le zone alpine e appenniniche e quelle urbane.

2. Al fine di potenziare i servizi postali, la Regione prevede che le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possono essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

Art. 28 Recupero dei borghi alpini e appenninici.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea e dalle risorse statali e regionali.

2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;

- b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici;
- c) la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;
- d) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;
- e) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
- f) il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;
- g) la creazione di nuove imprese e botteghe multifunzionali nei borghi;
- h) la riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale nelle zone montane.

Art. 29 Valorizzazione delle risorse energetiche locali.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. Nell'ambito del programma annuale di attuazione per la montagna, la Regione, in collaborazione con le unioni montane e sulla base di altri piani e programmi approvati dai singoli settori regionali competenti, effettua una ricognizione del territorio con l'obiettivo di identificare lo stato di utilizzo, valorizzazione e sostenibilità ambientale delle risorse energetiche locali e il potenziale ancora disponibile.
2. In un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, la Regione promuove gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di uso razionale dell'energia, nell'ambito di un corretto sviluppo delle filiere locali nel contesto montano.
3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora promossi dalle unioni montane o da esse partecipati, e funzionali a garantire significativi vantaggi per le comunità locali, possono essere incentivati mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11.

Art. 30 Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche.¹⁵

In vigore dal 26 aprile 2019

1. La Regione sostiene la realizzazione, sul territorio montano, di green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche finalizzate a valorizzare in modo integrato e sostenibile il proprio patrimonio socio-culturale, economico, ambientale ed energetico, anche avvalendosi dell'ausilio delle nuove tecnologie abilitanti quali la banda ultra larga.
2. Mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11, la Regione può sostenere la realizzazione, a cura dell'unione montana, di un piano di sviluppo sostenibile a livello vallivo e l'eventuale messa in opera degli interventi in esso previsti.

¹⁵Vedi, anche, la Det. reg. 7 agosto 2024, n. 629

Art. 31 Incentivi per insediamenti nelle zone montane^{16 17}.

In vigore dal 26 aprile 2019

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della L. 97/1994, al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale.

¹⁶In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la Delib.G.R. 30 luglio 2021, n. 6-3619

¹⁷Vedi, anche, la Det. reg. 29 ottobre 2021, n. 692 la Det. reg. 13 novembre 2023, n. 849 la Det. reg. 14 maggio 2025, n.

TITOLO III

Associazioni degli enti locali**Art. 32 Associazioni rappresentative delle autonomie locali.****In vigore dal 26 aprile 2019**

1 . Nell'attuazione della presente legge, la Regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

2. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, la Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari per specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica, nonché di sviluppo socio-economico, presentati dalle associazioni delle autonomie locali di cui al comma 1.

3 . La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al comma 2.

Art. 33 Modifica alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11.**In vigore dal 26 aprile 2019**

1 . Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è inserita la seguente:

"g bis) regola la durata minima dei conferimenti di funzione all'unione, che non può essere inferiore a cinque anni."

TITOLO IV

Disposizioni finali**Art. 34 Abrogazione di norme.****In vigore dal 26 aprile 2019**

1 . A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);
- b) l'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
- c) l'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale).

Art. 35 Disposizioni finanziarie.**In vigore dal 26 aprile 2019**

1. Agli oneri per la costituzione del fondo regionale per la montagna quantificati in euro 10.498.946,48 per l'anno 2019 e in euro 11.930.621,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Agli oneri per i servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, quantificati in euro 528.000,00 per l'anno 2019 e in euro 600.000,00 per ciascun anno del

biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

3. Agli oneri per l'incentivazione alle associazioni rappresentative delle autonomie locali, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Contributi per progetti delle Associazioni delle Autonomie locali" nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A (Articolo 4)

In vigore dal 26 aprile 2019

Le principali disposizioni di legge regionale che, relativamente alle materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione, hanno attribuito funzioni e compiti amministrativi alle Comunità montane sono:

- legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
- legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte);
- legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio);
- legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali);
- legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art. 9);
- legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola);
- legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);
- legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata);
- legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile);
- legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");

- legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);
- legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche);
- legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
- legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);
- legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci);
- legge regionale 17 aprile 1990, n. 33 (Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico);
- legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
- legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 (Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali);
- legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico);
- legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve);
- legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);
- legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali);
- legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana).

Legge regionale 15/10/2007, n. 25 - Lombardia

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 15 ottobre 2007, n. 42, S.O. 18 ottobre 2007, n. 1.

Epigrafe

Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 - Lombardia^[1]

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani. ^[2]

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Lombardia 15 ottobre 2007, n. 42, S.O. 18 ottobre 2007, n. 1.

^[2]Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 aprile 2020, n. 11/3088 la Delib.G.R. 13 ottobre 2020, n. 11/3680 la Delib.G.R. 26 aprile 2021, n. 11/4605 e la Delib.G.R. 24 ottobre 2022, n. 11/7215

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità

1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.

2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:

- a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
- b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
- c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un «sistema montagna lombardo» al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
- d) garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.

Art. 2 Azioni per lo sviluppo della montagna

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:

- a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;
- b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un'adeguata formazione professionale;
- c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;
- d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;
- e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);
- f) all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
- g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;
- h) alla diffusione dell'informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;
- i) alla diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili;
- j) allo sviluppo del turismo;
- k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;
- l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l'attivazione di servizi di telemedicina;
- m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;
- n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;
- o) allo sviluppo dell'associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;
- p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

2. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

3. [La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi complessivamente realizzati in aree montane e sui relativi risultati.]³

3-bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani. ⁴

3-ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3-bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrizzazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS). ⁵

3-quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3-bis.⁶

³Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. j), n. 1, L.R. 25 marzo 2021, n. 3, entrata in vigore il 13 aprile 2021.

⁴Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 8 luglio 2015, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁵Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 8 luglio 2015, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁶Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 8 luglio 2015, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 3 Classificazione del territorio montano ⁷

1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:

- a) demografia;
- b) livello di benessere;
- c) dotazione di servizi e infrastrutture;
- d) orientamento turistico;
- e) svantaggio morfologico-localizzativo;
- f) indice di ruralità territoriale.

2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all'individuazione delle seguenti zone omogenee:

- a) zona «A», corrispondente ai comuni con svantaggio basso;
- b) zona «B», corrispondente ai comuni con svantaggio medio;
- c) zona «C», corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.

3. La classificazione è aggiornata all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.^{8 9}

⁷Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 dicembre 2013, n. 10/1182, la Delib.G.R. 8 maggio 2014, n. 10/1793, la Delib.G.R. 8 maggio 2014, n. 10/1794, la Delib.G.R. 18 novembre 2019, n. 11/2485 e la Delib.G.R. 18 marzo 2024, n. 12/2061

⁸Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁹Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 6, comma 1, L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

Art. 4 Fondo regionale per la montagna.¹⁰

1. È istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.

2. I progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.

3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).¹¹

4. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.¹²

¹⁰Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 14 ottobre 2008, n. 11343 il D. Dirig. reg. 29 ottobre 2009, n. 11114 e il D. Dirig. reg. 15 dicembre 2010, n. 13125.

¹¹Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23, entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

¹²Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23, entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

Art. 5 Programmazione per l'attuazione degli interventi di sviluppo dei territori montani. ¹³

1. Gli strumenti della programmazione regionale, di cui agli articoli 5, 9 e 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), individuano, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 e all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.

2. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale definisce, in applicazione del comma 1, gli specifici strumenti attuativi per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché, per ciascuno strumento, le modalità e i criteri per assegnare le relative risorse.

¹³Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 30 giugno 2026, n. 17, entrata in vigore il 4 luglio 2026. In precedenza il presente articolo era stato modificato all'art. 11, L.R. 27 giugno 2008, n. 19, con la decorrenza indicata nell'art. 24, comma 4, della stessa legge, dall'art. 10, L.R. 3 agosto 2011, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'art. 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. 11, L.R. 28 dicembre 2018, n. 23, entrata in vigore il 30 dicembre 2018

Art. 5-bis Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine¹⁴

1. È istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.

2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.

3. Il fondo è ripartito nell'ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio considerato come montano.

4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010").

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2017), acquisiti i pareri della commissione consiliare competente in materia di tutela e sviluppo della montagna e del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7, la Giunta regionale con propria deliberazione approva i criteri per l'individuazione delle aree contigue di cui al comma 1, la disciplina generale per la predisposizione, la presentazione e la valutazione dei progetti di

cui al comma 2, nonché i criteri di riparto tra i territori di cui al comma 3 e le relative ponderazioni. [15](#)

5-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva gli aggiornamenti e le integrazioni ai criteri e alla disciplina generale di cui al comma 5.[16](#) [17](#)

6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e di euro 1.000.000,00 della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", per il 2018 e il 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

8. All'autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

[14](#)Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.

[15](#)In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 10 aprile 2017, n. 10/6462. Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 novembre 2022, n. 11/7335.

[16](#)Comma aggiunto dall'art. 4, comma 14, L.R. 6 agosto 2021, n. 15, entrata in vigore l'11 agosto 2021.

[17](#)In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 15 dicembre 2021, n. 11/5712 e la Delib.G.R. 15 settembre 2025, n. 12/4998.

Art. 6 Risorse finanziarie per le comunità montane

1. L'articolo 7 della L.R. n. 6/2002 è così sostituito:

«1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:

a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971,

n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);

c) le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 52-bis, lettera b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), destinate all'incentivazione della gestione associata di funzioni.

2. L'adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla legge regionale recante "Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani".

3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.»

18.

18 Il comma 3 dell'art. 24, L.R. 27 giugno 2008, n. 19 ha disposto che:

- il presente articolo non abbia più effetto, per le singole comunità montane, dalla data di pubblicazione del decreto costitutivo di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 19 del 2008;
- il presente articolo sia abrogato alla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti costitutivi delle nuove comunità montane, che deve dare espressa comunicazione dell'intervenuta abrogazione.

Art. 7 Comitato per la montagna

1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l'organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato;
- b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla L.R. 19/2008, o da altro presidente di comunità montana lombarda suo delegato¹⁹;
- c) dal presidente dell'unione regionale delle province della Lombardia (UPL) o suo delegato;
- d) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
- e) da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie di cui alla L.R. 1/2000, scelti tra i suoi membri;
- f) dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;
- g) dal presidente di Unioncamere regionale o suo delegato;
- h) dal presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.

3. Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il vice presidente e il segretario.

4. Sono compiti del Comitato, in particolare:

- a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l'applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;
- b) esprimere un parere sugli interventi per la montagna;
- c) contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;
- d) esprimere un parere sui parametri per la classificazione del territorio montano di cui all'articolo 3.

5. Il comitato per la montagna approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.

6. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.

7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle aziende e degli enti regionali. Le strutture della Giunta regionale forniscono al Comitato l'apporto logistico e di personale necessario all'espletamento dei suoi compiti.

8. [Al presidente del Comitato, ove delegato, al vice presidente e al segretario, se consiglieri regionali,

spettano le indennità di funzione previste dall'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia) per i corrispondenti incarichi nelle commissioni consiliari permanenti. Spettano altresì a tutti i componenti del Comitato non consiglieri regionali il rimborso per le spese di trasporto e il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della L.R. n. 17/1996]²⁰.

9. [A tutti i componenti del Comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale]²¹.

¹⁹Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

²⁰Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

²¹Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

Art. 8 Attività di ricerca

1. [Per la ricerca tecnologica e scientifica su tematiche di interesse per le aree montane, la Giunta regionale può avvalersi dell'istituto di ricerca per l'economia e l'ecologia applicate alle aree alpine (IREALP), di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), o della collaborazione di altri istituti di ricerca e centri di eccellenza operanti nel settore.] ²².

2. Al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano la Giunta regionale si avvale, anche tramite consultazioni periodiche, della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e di ricerca sulle tematiche relative alla montagna e che, di norma, hanno sede sul territorio regionale lombardo.

²²Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, lettera b), L.R. 6 agosto 2010, n. 14, con la decorrenza ivi indicata.

Art. 9 Clausola valutativa²³

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:

- a) i progetti presentati e quelli finanziati tramite le risorse del Fondo regionale per la montagna e del Fondo per le valli prealpine, specificandone gli ambiti di intervento, la distribuzione territoriale e per zone di svantaggio, i soggetti coinvolti e in quale misura essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria;
- b) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell'attuazione della presente legge;
- c) il finanziamento e l'attuazione degli interventi nelle zone omogenee, anche specificando il contributo delle risorse europee alla loro realizzazione;
- d) i risultati conseguiti nel contrastare il fenomeno dello spopolamento e nel valorizzare le attività produttive, turistiche e commerciali locali.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono

l'esame.

[23](#) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. j), n. 2, L.R. 25 marzo 2021, n. 3, entrata in vigore il 13 aprile 2021.

Art. 10 Norme di prima attuazione

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le risorse già assegnate alle comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994) e non utilizzate nei tempi stabiliti sono riassegnate alle stesse zone omogenee che le utilizzano in aggiunta alla quota parte relativa al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 11 Modifiche e abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);
 - b) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);
 - c) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. n. 34/1978);
 - d) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2005).
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) è aggiunta la seguente:

«c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.».
3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), le parole: «la classificazione operata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994)» sono sostituite dalle seguenti: «la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante "Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani"».

Art. 12 Norma finanziaria

1. La Regione finanzia, per il triennio 2011-2013, l'importo complessivo di euro 76.000.000,00, stanziati all'UPB 3.2.3.114 «Territorio montano e piccoli Comuni» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2011-2013, per la realizzazione dei PISL Montagna di cui all'articolo 5, comma 2. Le disponibilità in bilancio sono euro 28.500.000,00 per il 2011, euro 28.500.000,00 per il 2012 ed euro 19.000.000,00 per il 2013 [24](#).
2. Le comunità montane possono utilizzare, per le spese tecniche connesse alla realizzazione degli investimenti in relazione agli interventi programmati all'interno di ciascun PISL Montagna, fino ad un

importo massimo pari al 15 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nell'ambito della quota di riparto destinata alla zona omogenea per l'anno di riferimento [25](#).

3. Agli oneri derivanti dall'attività del comitato per la montagna, di cui all'articolo 7, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

4. Alle spese relative all'attività di ricerca, di cui all'articolo 8, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 6.5.6.2.293 «Territorio montano e piccoli Comuni».

5. All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

[24](#)Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, lettera e), L.R. 3 agosto 2011, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[25](#)Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, lettera e), L.R. 3 agosto 2011, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Legge regionale 22/06/1999, n. 9 - Lazio

Legge sulla montagna .

Pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 1999, n. 19, suppl. ord. n. 1.

Epigrafe

Legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 - Lazio^[1]

Legge sulla montagna ^[2] ^[3].

Note:

^[1] Pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 1999, n. 19, suppl. ord. n. 1.

^[2] Ogni riferimento a "consiglio della comunità montana" contenuto nella presente legge, è sostituito da "organo rappresentativo della comunità montana" e ogni riferimento alla "giunta della comunità montana" è sostituito da "organo esecutivo della comunità montana" per effetto dell' art. 31, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

^[3] Vedi anche, in tema di riordino delle comunità montane, la L.R. 2 dicembre 2008, n. 20. Vedi altresì il D.P.G.R. 20 luglio 2001, n. 444.

Capo I - Costituzione delle Comunità montane.

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La Regione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, di seguito denominata legge n. 142/1990, e nel rispetto delle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), di seguito denominata legge n. 97/1994, con la presente legge disciplina le comunità montane, promuove la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attività economiche, la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano speleologico ed interventi atti ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l'efficienza del soccorso alpino, in armonia con l'articolo 44, secondo comma della Costituzione e con le vigenti disposizioni comunitarie ⁴.

⁴ Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 2 Costituzione e revisione delle Comunità montane (5).⁵

1. Ai fini della costituzione delle Comunità montane, il Consiglio regionale, con propria deliberazione adottata sulla base del modello di coerenza del territorio montano di cui all'articolo 5, individua le zone omogenee, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, previamente concordate in sede di conferenza della montagna di cui all'articolo 10, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione del territorio dei comuni:

1) interamente montani;

2) parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano superiore al 15 per cento della popolazione complessiva del Comune;

b) possibilità di inclusione del territorio dei comuni:

- 1) parzialmente montani, con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva del Comune, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio - economico della Comunità montana;
 - 2) confinanti con i comuni di cui alla lettera a) ed al numero 1), con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio - economico della Comunità montana;
 - c) possibilità di individuazione di zone omogenee interprovinciali;
 - d) esclusione del territorio dei comuni:
 - 1) capoluogo di Provincia;
 - 2) aventi popolazione complessiva superiore ai 40 mila abitanti.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1, provvede alla costituzione delle Comunità montane tra i comuni i cui territori ricadono nelle zone omogenee individuate nella deliberazione stessa [6](#).
3. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, alla ridelimitazione delle zone omogenee ed alla conseguente revisione delle Comunità montane con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le Comunità montane, il decreto del Presidente della Giunta regionale riguarda comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunità montane stesse.
4. A seguito del decreto di costituzione o revisione delle Comunità montane, di cui al comma 2, il Presidente della Giunta adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle nuove Comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti Comunità tenendo conto, per quanto attiene al riparto delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 58, comma 5 relativamente al riparto dello stanziamento del fondo nazionale della montagna [7](#).
- 4-bis. I comuni esclusi ai sensi del comma 1, non perdono comunque i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di enti locali [8](#).

[5](#) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1, comma 1, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[6](#) Ai sensi del presente comma, con D.P.G.R. 15 maggio 2000, n. 397 sono state istituite le nuove zone montane.

[7](#) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[8](#) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Art. 3 Costituzione delle Comunità montane.

[1. Le Comunità montane sono costituite tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A.

1-bis. I comuni esclusi ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 142/1990, dalle comunità montane non perdono comunque i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali, ai sensi del comma 5, dell'articolo 28 della L. n. 142/1990 [9](#) [10](#).

[9](#) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 13 aprile 2000, n. 21; detto art. 2 è stato poi abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[10](#) A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente articolo è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente articolo, allora composto del solo comma 1, fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

Art. 4 Fasce altimetriche e di marginalità socio - economica.

1. Sono individuate, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142/1990, tra le fasce altimetriche e di marginalità socio - economica:

- a) classe 1: fascia ad elevato disagio;
- b) classe 2: fascia a medio disagio;
- c) classe 3: fascia a basso disagio.

2. I territori montani compresi nelle zone omogenee individuate ai sensi dell'articolo 2 sono ripartiti, su base comunale, nelle classi di cui al comma 1, con apposita deliberazione del Consiglio regionale adottata tenendo conto del modello di coerenza del territorio montano previsto dall'articolo 5 [11](#).

2-bis. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, a modifiche nella ripartizione dei territori montani nelle classi di cui al comma 1 con le stesse procedure di cui al comma 2. Nel caso in cui la modifica nella ripartizione non interessi tutti i comuni, la deliberazione di cui al comma 2 deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle zone omogenee [12](#).

[11](#) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario era così formulato: «2. I territori montani compresi nelle zone montane omogenee, così come individuate dall'allegato A, sono ripartiti su base comunale nelle classi di cui al comma 1, come da allegato B».

[12](#) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 5 Modello di coerenza del territorio montano.

1. Il Sistema statistico regionale (SI.STA.R.) Lazio, anche con la partecipazione di enti scientifici aventi particolari competenze in materia, determina un modello di coerenza del territorio montano attraverso elaborazioni statistiche, sulla base di indicatori che tengano conto degli aspetti inerenti:

- a) alla variabile altimetrica e clivometrica connessa all'elemento climatico;
- b) all'integrazione territoriale;
- c) alla situazione socio-economica;
- d) alla fragilità ecologica e ai rischi ambientali;
- e) alla situazione demografica;
- f) all'andamento geomorfologico.

2. [La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il modello di cui al comma 1] [13](#).

[13](#) Comma abrogato dall'art. 4, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 6 Variazione delle zone omogenee, modificazioni delle Comunità montane e delle fasce altimetriche.

[1. La Regione, sulla base del modello di cui all'articolo 5, sentite le Comunità montane ed i comuni interessati, può provvedere con legge, a cadenza quinquennale, alla ridelimitazione delle zone omogenee di cui all'allegato A ed alle variazioni delle fasce altimetriche di cui all'allegato B.

2. L'eventuale esclusione di comuni a seguito della ridelimitazione di cui al comma 1 può avvenire, per i comuni inseriti nelle zone omogenee di cui all'allegato A, limitatamente ai comuni parzialmente montani e ai nuovi comuni inseriti nelle Comunità montane elencati nell'allegato C] [14](#).

[14](#) Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 7 Rapporti con i comuni esclusi dalla Comunità montana.

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni tra la Comunità montana ed i comuni montani e parzialmente montani esclusi dalla comunità montana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di **15**:

- a) gestire in modo coordinato l'intero territorio montano;
- b) assicurare l'unitarietà degli interventi di tutela e salvaguardia del territorio montano, nonché garantire l'attuazione degli interventi speciali nella parte classificata montana ricadente nel territorio del Comune escluso.

2. Per il fine di cui al comma 1, la convenzione disciplina, tra l'altro, le forme di partecipazione alle scelte programmatiche riguardanti gli interventi.

3. La convenzione di cui al comma 1 può avere altresì come contenuto eventuale:

- a) l'affidamento, da parte del Comune alla Comunità montana, della gestione degli interventi nel territorio montano;
- b) la partecipazione a servizi svolti in forma associata.

15 Alinea così modificato dall'art. 6, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo II - Ruolo delle comunità montane

Art. 8 Finalità, funzioni e compiti della Comunità montana.

1. La Comunità montana promuove ai sensi dell'art. 28 della L. n. 142/1990 lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e persegue l'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 30, al fine di **16**:

- a) garantire, d'intesa con gli altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere sulla qualità della vita;
- b) promuovere lo sviluppo di attività economico - produttive presenti sul territorio, la valorizzazione delle risorse endogene e la tutela delle produzioni tipiche della zona omogenea;
- c) concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;
- d) tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali e favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2. La Comunità montana esercita ai sensi dell'art. 29 della L. n. 142/1990 le funzioni ad essa attribuite dalle leggi nazionali e regionali e quelle ad essa delegate da Regione, Provincia, comuni ed in particolare **17**:

- a) gestisce ed attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;
- b) esercita, secondo le procedure previste dall'articolo 36, le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- c) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 30 ed esprime il parere sui programmi pluriennali provinciali e metropolitano, nonché sul piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano;
- d) partecipa all'intesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, sui piani ed i programmi relativi alle aree contigue alle aree naturali protette;
- e) promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna e della flora da sottoporre agli enti di gestione delle aree naturali protette;

f) esprime pareri di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 97/1994, in materia faunistico - venatoria;

g) adotta il piano intercomunale emergenza di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

h) concorre alla formazione del Sistema informativo della montagna disciplinato dal Ministero per le politiche agricole.

3. [La Comunità montana favorisce la fusione di tutti o parte dei comuni ricadenti nella zona omogenea e può trasformarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 37, in unione di comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità montana] [18](#).

[16](#) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[17](#) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[18](#) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 9 Funzioni e compiti delegati

1. Sono delegate alle Comunità montane le funzioni amministrative in materia di:

a) opere di sistemazione idraulico - forestale comportanti interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento nonché interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dell'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;

b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto, cure colturali o di manutenzione dei boschi;

c) opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;

d) opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

e) opere per la realizzazione di piste forestali ad esclusivo servizio della esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c), e d);

f) gestione, manutenzione, e conservazione delle foreste demaniali regionali, tutela, assistenza tecnica e ricomposizione ambientale del patrimonio boschivo, secondo i criteri stabiliti dalla Regione;

g) promozione dei prodotti del sottobosco;

h) incremento del patrimonio foraggiero e miglioramento dei pascoli e dei rifugi;

i) tutela e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;

l) promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane con particolare riguardo a:

1) attività imprenditoriali locali anche giovanili nel campo silvo-pastorale;

2) recupero e sviluppo delle terre incolte e abbandonate;

m) interventi per la promozione del turismo rurale nelle zone montane.

2. Le province possono subdelegare alle Comunità montane le funzioni relative alla bonifica montana.

Capo III - Strumenti di cooperazione e concertazione. Ruolo del Club alpino italiano

Art. 10 Conferenza della montagna.

1. È istituita la conferenza della montagna, di seguito denominata conferenza, quale strumento di cooperazione e di concertazione anche ai fini della individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell'art. 2, nonché della promozione e del coordinamento delle iniziative delle Comunità montane [19](#).

2. La conferenza è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'assessore regionale competente in materia di rapporti con gli enti locali;
- b) il presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di enti locali;
- c) i presidenti delle Comunità montane o loro delegati;
- d) la giunta esecutiva della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
- e) i presidenti delle province del Lazio.

3. La conferenza è presieduta e convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore regionale competente in materia di rapporti con gli Enti locali.

3-bis. Ai soli fini della concertazione prevista dall'articolo 28, comma 3, della L. n. 142/1990, per l'individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell'articolo 2, la Conferenza è integrata con i sindaci dei comuni interessati all'inclusione o all'esclusione dalle zone omogenee stesse sulla base della proposta in discussione [20](#).

[19](#) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[20](#) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 11 Consulta della montagna.

[1. È istituita la consulta della montagna quale organo consultivo della conferenza sulle iniziative delle Comunità montane.

2. La consulta è composta dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato e delle associazioni ambientaliste, sociali e del Club alpino italiano (C.A.I.) ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazioni fatte dalle organizzazioni e dalle associazioni.

3. La consulta è presieduta e convocata dall'assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali almeno due volte l'anno] [21](#).

[21](#) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Art. 12 Club alpino italiano.

[1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione riconosce la funzione culturale e sociale svolta dal C.A.I., in conformità con i principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano), e successive modificazioni ed integrazioni ed individua, in questo senso, la delegazione regionale del CAI del Lazio come organo di riferimento] [22](#).

[22](#) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Capo IV - Ordinamento e servizi

Art. 13 Statuto.

1. La Comunità montana delibera il proprio statuto, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità di cui al presente articolo [23](#).

2. [Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, determina tra l'altro:

- a) la denominazione, la sede, lo stemma e il gonfalone dell'ente;
- b) i criteri di validità delle sedute e le modalità di votazione del consiglio;

- c) le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare le attribuzioni degli organi;
- d) le forme di collaborazione fra la Comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio;
- e) le forme della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- f) le modalità di elezione ed i compiti del difensore civico, qualora lo statuto stesso ne preveda l'istituzione] [24](#).

3. Lo statuto e le sue modificazioni sono deliberati dall'organo rappresentativo della montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto o le eventuali modifiche sono deliberati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati [25](#).

3-bis. In caso di revisione o di nuova costituzione, le Comunità montane adeguano ove necessario, ovvero deliberano il proprio statuto, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi organi rappresentativi. Decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo [26](#).

4. Lo statuto è soggetto a controllo di legittimità del comitato regionale di controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della comunità montana [27](#).

[23](#) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario era così formulato: «1. La Comunità montana delibera il proprio statuto ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 142/1990, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte e previa acquisizione del parere dei comuni medesimi da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa proposta.

Trascorsi inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.».

[24](#) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[25](#) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[26](#) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[27](#) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 14 Regolamenti.

[1. La Comunità montana delibera, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto, nel rispetto delle leggi statali, regionali e dello statuto stesso, i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento dei propri organi e uffici, per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per garantire l'accesso e la partecipazione dei cittadini ai documenti amministrativi] [28](#).

[28](#) Articolo abrogato dall'art. 10, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 15 Organi della Comunità montana.

[1. La Comunità montana, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L. n. 142/1990, ha un organo rappresentativo, un organo esecutivo ed un presidente] [29](#).

[29](#) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, poi abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 dicembre 2008, n. 20. Il testo originario così sanciva: «Art. 15. Organi della Comunità montana. 1. Sono organi della Comunità montana:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente.».

Art. 16 Organo rappresentativo.

[1. L'organo rappresentativo della Comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'ente ed esercita le competenze ad esso attribuite dallo statuto della Comunità montana in analogia alle competenze dei consigli comunali.

2. L'organo rappresentativo della Comunità montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i consigli degli altri enti locali.

3. L'organo rappresentativo della Comunità montana nella prima seduta procede alla convalida dei propri componenti.

4. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nell'organo rappresentativo è stabilito dallo statuto della Comunità montana. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie, ciascun Comune è rappresentato da tre componenti eletti dai rispettivi consigli comunali con il sistema del voto limitato ad una preferenza garantendo la rappresentanza delle minoranze nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali [30](#).

5. In caso di revisione o nuova costituzione delle Comunità montane, la prima seduta dell'organo rappresentativo delle Comunità stesse è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età] [31](#).

[30](#) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[31](#) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, poi abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 dicembre 2008, n. 20. Il testo originario così prevedeva: «Art. 16. Composizione ed elezione del consiglio. 1. Il consiglio della Comunità montana è composto da consiglieri comunali rappresentanti dei comuni che ne fanno parte.

2. Ciascun Comune è rappresentato da tre consiglieri, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti con votazioni separate.

3. I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal commissario.

4. Lo statuto delle Comunità montane costituite da due comuni può prevedere che i comuni stessi siano rappresentati ciascuno da sei consiglieri, di cui due espressi dalla minoranza, eletti con votazioni separate.».

Art. 17 Durata in carica, rinnovo e insediamento del consiglio.

[1. Il consiglio della Comunità montana ha durata pari a quella prevista da leggi nazionali per gli altri enti locali. Nel caso di rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni costituenti la Comunità montana si procede unicamente alla elezione della giunta della comunità stessa.

2. Il consiglio della Comunità montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno quattro quinti dei comuni interessati.

3. La prima seduta del consiglio è convocata dal presidente della giunta uscente entro quindici giorni dal verificarsi delle circostanze di cui al comma 2 ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

4. Il consiglio della Comunità montana nella prima adunanza procede alla convalida dei consiglieri ed elegge, ove previsto dallo statuto, il presidente del consiglio. Nel caso in cui lo statuto non preveda il presidente del consiglio questo è presieduto dal presidente della giunta.

5. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del consiglio, questo è integrato automaticamente con la designazione dei restanti rappresentanti ed il consiglio procede alla convalida nella prima seduta successiva al ricevimento della designazione.

6. In caso di rinnovo dei consigli comunali nel corso della durata del consiglio della Comunità montana, i comuni interessati devono procedere alla nomina dei propri rappresentanti con le procedure di cui all'articolo 16. Il consiglio procede alla convalida nella prima seduta successiva al ricevimento della designazione.

7. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 16, comma 3, i componenti cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

8. Le norme regolamentari per il funzionamento del consiglio disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ai gruppi consiliari e la nomina dei capogruppo.

9. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni costituenti la Comunità montana, il consiglio e la giunta limitano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, fino, rispettivamente, al raggiungimento del quorum di cui al comma 2 ovvero all'elezione dalla nuova giunta. Restano comunque in carica, senza necessità di nuova convalida, i consiglieri eletti nei comuni nei quali non sono rinnovati i consigli] [32](#).

[32](#) Articolo abrogato dall'art. 13, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 18 Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione e sostituzione dei consiglieri.

[1. In materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere della Comunità montana si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.

2. I singoli componenti del consiglio della Comunità montana cessano dalla carica in seguito a:

- a) dimissioni;
- b) perdita della qualità di consigliere comunale;
- c) decesso;
- d) altre cause previste dalla legge o dallo statuto.

3. Alla sostituzione dei consiglieri della Comunità montana cessati dalla carica ai sensi del comma 2 provvede il consiglio comunale interessato, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione della vacanza] [33](#).

[33](#) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 19 Competenze del consiglio.

[1. Il consiglio della Comunità montana è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'ente.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e i regolamenti, con esclusione di quelli di cui all'articolo 25, comma 3;
- b) la convalida dei consiglieri;
- c) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi e gli altri atti di carattere programmatico;
- d) lo schema - tipo del disciplinare per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità montana;
- e) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- f) i conti consuntivi;
- g) le convenzioni e le altre forme di cooperazione o associative previste dal capo VIII della legge n. 142/1990;
- h) l'individuazione delle forme di gestione dai servizi pubblici di competenza delle Comunità montane in conformità dell'articolo 22 della legge n. 142/1990;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo, nonché la contrazione dei mutui;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

m) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti già delineati dal consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;

n) altri atti previsti dallo statuto.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi.

4. Il consiglio delibera secondo i criteri di validità delle sedute e le modalità di votazione stabilite dallo statuto] [34](#).

[34](#) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 20 Organo esecutivo.

[1. Le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell'organo esecutivo della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statutarie di cui al comma 1, l'organo rappresentativo della Comunità montana elegge il presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo, con unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana nell'ambito dei limiti fissati dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli enti locali [35](#)] [36](#).

[35](#)Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[36](#) Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede e infine abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 dicembre 2008, n. 20. Il testo originario così sanciva: «Art. 20. Composizione ed elezione della giunta. 1. La giunta della Comunità montana è composta dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto, non superiore a tre per le Comunità montane costituite da meno di otto comuni, non superiore a cinque per le Comunità montane costituite da un numero di comuni compreso tra nove e quattordici comuni, non superiore a sette per le Comunità montane costituite da più di quattordici comuni.

2. Possono essere eletti quali componenti della giunta anche cittadini non facenti parte del consiglio della Comunità montana, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. In tale caso gli stessi componenti partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

3. Nella prima adunanza, subito dopo le operazioni di convalida dei consiglieri e l'eventuale elezione del presidente del consiglio, il consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vicepresidente e gli assessori della giunta, sulla base di un documento programmatico contenente la lista dei candidati alle suddette cariche e sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente della giunta.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. In caso di decadenza della giunta a norma dell'articolo 21, si procede alla elezione della nuova giunta entro sessanta giorni dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.».

Art. 21 Decadenza, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione dei

componenti della giunta.

[1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del presidente o di oltre la metà degli assessori della Comunità montana comporta la decadenza dell'intero organo. La giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo organo con le procedure di cui all'articolo 20.

2. Il presidente, il vicepresidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Singoli componenti della giunta possono essere revocati dal consiglio, su proposta del presidente della giunta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Alla sostituzione dei componenti della giunta revocati ovvero dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il consiglio su proposta del presidente della giunta, nella prima seduta successiva, e comunque non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento] [37](#).

[37](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 22 Rimozione e sospensione dei componenti della giunta.

[1. I componenti della giunta e il presidente della Comunità montana possono essere rimossi dalla carica a norma dell'articolo 40 della legge n. 142/1990] [38](#).

[38](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 23 Competenze della giunta.

[1. La giunta della Comunità montana compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo statuto al presidente della giunta, al segretario o ai dirigenti.

2. La giunta svolge funzione propositiva nei confronti del consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al consiglio stesso sulla propria attività.

3. La giunta è competente ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti] [39](#).

[39](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 24 Il presidente.

[1. Il presidente della Comunità montana rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio ove lo statuto non preveda il presidente del consiglio, convoca e presiede la giunta coordinandone l'attività, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana, dai comuni nonché all'esecuzione degli atti.

2. Spettano al presidente le altre competenze attribuitegli dalle leggi e dallo statuto] [40](#).

[40](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 25 Revisore dei conti.

[1. Il consiglio della Comunità montana elegge a maggioranza assoluta dei propri membri un revisore dei conti scelto tra gli iscritti:

- a) nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti;
- b) negli albi dei dottori commercialisti operanti nel Lazio;

c) negli albi dei ragionieri operanti nel Lazio.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

3. Il revisore dei conti, secondo procedure determinate dallo statuto e dai regolamenti, collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione sono formulati anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio] [41](#).

[41](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 26 Organizzazione degli uffici e del personale.

[1. In ordine al trattamento giuridico ed economico del personale della Comunità montana ed alla nomina del segretario e dei dirigenti si applicano le norme di cui all'articolo 51 della legge n. 142/1990 e la disciplina prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni] [42](#).

[42](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 27 Il segretario della Comunità montana.

[1. La Comunità montana ha un segretario, al quale competono le funzioni di cui all'articolo 53 della legge n. 142/1990.

2. Per lo svolgimento di funzioni vicarie, lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario che coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento] [43](#).

[43](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 28 Disposizioni in materia di responsabilità.

[1. Per gli amministratori e per il personale della Comunità montana si osservano le disposizioni in materia di responsabilità previste dagli articoli 53 e 58, commi 1, 2 e 4, della legge n. 142/1990] [44](#).

[44](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 29 Forme di gestione - Aziende speciali - Istituzioni.

[1. La Comunità montana provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza nelle forme previste dall'articolo 22 della legge n. 142/1990] [45](#).

[45](#) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo V - Piano pluriennale di sviluppo programmi annuali operativi progetti speciali integrati

Art. 30 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico (45).[46](#)

1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29 della legge n. 142/1990, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Il piano può essere

modificato ed aggiornato nel corso della sua validità.

3. L'organo esecutivo della Comunità montana adotta lo schema di piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonché tenendo conto delle previsioni dei programmi pluriennali provinciali o metropolitano di sviluppo economico-sociale e del relativo piano territoriale di coordinamento, ove esistenti [47](#).

4. Lo schema del piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato entro quindici giorni dalla adozione secondo le modalità fissate dallo statuto delle Comunità montane.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i comuni delle Comunità montane esprimono il parere sullo schema di piano pluriennale di sviluppo socio-economico predisposto dalla giunta. Si prescinde dal parere se questo non è reso nel termine fissato.

6. L'organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia o alla città metropolitana, che lo approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Il piano è trasmesso altresì alla Regione [48](#).

7. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si considera approvato se nel termine di cui al comma 6 la Provincia o la città metropolitana non lo respinge o non richiede chiarimenti o modificazioni. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si considera altresì approvato se la Provincia o la città metropolitana non lo respinge entro sessanta giorni dal ricevimento dei chiarimenti e delle modificazioni richieste. I chiarimenti possono essere richiesti una sola volta [49](#).

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

[46](#) In deroga a quanto previsto dal presente articolo, vedi, art. 32, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[47](#) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[48](#) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[49](#) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 18, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 31 Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico prevede le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 142/1990 e, tra l'altro, le opere e gli interventi concernenti:

- a) il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico - forestale, l'uso delle risorse idriche nonché la bonifica montana, qualora le relative funzioni siano subdelegate dalla provincia, secondo quanto previsto nei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni ed alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39;
- b) lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse proprie dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo ed ambientale, in modo che sia garantito l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprietà pubblica;
- c) la promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone;
- d) la diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attività turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative;
- e) la realizzazione di interventi per la tutela, la gestione e la conservazione del territorio, dell'edilizia e paesaggio rurale e montano, del patrimonio monumentale e dei centri storici;
- f) la tutela della qualità e tipicità dei prodotti agro-alimentari di montagna, al fine di una loro

conveniente collocazione sul mercato.

3. Il piano pluriennale costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità montana. Esso individua gli strumenti tecnici e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi in ordine di priorità secondo l'elencazione di cui al comma 1. La Giunta regionale, ai fini di una omogeneità di elaborazione e di lettura, predispone appositi schemi di riferimento.

4. Al piano pluriennale si raccordano, o costituiscono motivo di variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti, nell'ambito della sua validità temporale, dalla normativa della Comunità europea, dello Stato e della Regione, rientranti nella competenza della Comunità montana.

Art. 32 Carta di destinazione d'uso del territorio.

1. Al fine di realizzare un quadro conosciuto complessivo del territorio montano e delle implicazioni derivanti dalle opere e dagli interventi previsti nei vari settori di attività, la Comunità montana adotta una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui sono rappresentati, anche in forma grafica, con riferimento al territorio, i contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, nonché delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti pianificatori e programmatori degli altri enti territoriali. In particolare, la carta indica, evidenziando le terre di proprietà pubblica, le aree di prevalente interesse agro silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico, la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale, la copertura e la natura del suolo, la stabilità dei versanti.

2. Per i fini di cui al comma 1, la carta, per uniformità di programmazione, può estendersi ai territori montani non ricadenti in Comunità montana, previa intesa con i comuni interessati.

3. La carta di destinazione d'uso del territorio, elaborata sulla base cartografica regionale in scala 1:10.000, è adottata contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, con le modalità di cui all'articolo 30.

Art. 33 Programmi annuali operativi di esecuzione.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è realizzato mediante programmi annuali operativi, articolati in progetti che possono riguardare anche lo sviluppo e l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprietà pubblica.

2. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana e contiene, con riferimento a ciascun progetto:

- a) l'individuazione degli interventi in cui il progetto si concretizza, con specificazione delle opere fisiche, dei servizi, degli incentivi e dei contributi finanziari relativi alla sua attuazione;
- b) la definizione dell'area territoriale su cui il progetto agisce;
- c) la descrizione del procedimento per l'attuazione del progetto, con specificazione delle strutture pubbliche o degli enti incaricati di attuarlo e delle relative forme di affidamento;
- d) l'insieme dei dati di carattere economico e sociale relativi al progetto;
- e) l'analisi di risorse umane e finanziarie occorrenti nonché la qualificazione dell'onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l'arco di tempo entro il quale se ne prevede l'attuazione;
- f) l'indicazione delle coperture finanziarie con riferimento al bilancio annuale e le modalità di impiego delle risorse;
- g) le procedure per l'eventuale modificazione del progetto durante le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;
- h) le modalità di controllo nelle varie fasi di attuazione del progetto.

3. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione, alla Provincia o alla città metropolitana

ed ai comuni, ai fini del relativo finanziamento, a norma dell'articolo 29, comma 6, della legge n. 142/1990 e degli articoli 57 e 58.

Art. 34 Progetti speciali integrati.

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti speciali integrati presentati dalla Comunità montana, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e della carta di utilizzazione del territorio, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti speciali integrati possono concorrere altri enti, pubblici e privati, interessati alla promozione economico e sociale della Comunità montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposito accordo di programma da approvarsi con decreto dal Presidente della Giunta regionale ove alla spesa concorra la stessa regione.

4. L'ammissibilità e la priorità dei progetti speciali integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla Giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito e a cui partecipa un rappresentante delle Comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., tenendo conto:

- a) della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
- c) dei benefici ambientali che ne derivano.

5. Il nucleo di valutazione tecnica, di cui al comma 4, è nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle Comunità montane proponenti.

Capo VI - Rapporti istituzionali - controlli

Art. 35 Rapporti con altri enti.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, o si debbano acquisire intese, concertati nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può essere indetta una conferenza di servizi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

Art. 36 Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, da esercitare in forma associata.

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- a) gestione dei rifiuti urbani, sempre che, con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, l'ambito territoriale della Comunità montana coincida con un ambito o sottoambito territoriale ottimale individuati ai sensi degli articoli 7 e 11 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;
- b) trasporto locale ed in particolare trasporto scolastico;
- c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
- d) servizi sociali per gli anziani, nonché gestione delle attività socio assistenziali ai sensi della legge

regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio);

e) strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

f) opere pubbliche di interesse collettivo;

g) interventi di ripristino ambientale;

h) controllo e gestione informatica della pianificazione urbanistica, territoriale e paesistica.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi tra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso, il presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni delegati alla Comunità montana.

4. La Comunità montana non può partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono.

5. I comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio economico.

Art. 37 Unione dei comuni.

[1. In previsione della loro fusione i comuni della Comunità montana possono costituirsi in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 26, 28 e 29, comma 8, della legge n. 142/1990, e dalla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali), anche in deroga ai limiti di popolazione, e senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità montana.

2. La costituzione dell'unione può avvenire su proposta del consiglio della Comunità montana, da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli organi dell'unione sono gli organi della Comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli comuni.

4. Nel caso di costituzione di unione di comuni fra due o più comuni facenti parte di una Comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volontà dei comuni interessati] [50](#).

[50](#) Articolo abrogato dall'art. 19, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 38 Controlli sugli organi e sugli atti della Comunità montana.

[1. Alla Comunità montana si applicano le norme in materia di controllo sugli atti e sugli organi dettate per i comuni e per le province dagli articoli 39 e 40 della legge n. 142/1990 e dall'articolo 17, comma 33 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e successive modificazioni] [51](#).

51 Articolo abrogato dall'art. 20, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo VII - Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane

Art. 39 Gestione del patrimonio agroforestale.

1. Le Comunità montane promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agroforestale pubblico e privato e di proprietà demaniale anche in applicazione di disposizioni dell'Unione europea, agendo attraverso:

- a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici;
- c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
- d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 97/1994;
- e) cooperazione agroforestale;
- f) promozione della costituzione di imprese cooperative per l'utilizzo plurimo ed integrato dei terreni civici, secondo le previsioni di appositi progetti di sviluppo elaborati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, cui partecipano, oltre all'ente titolare della terra, i titolari di eventuali diritti di uso civico nonché altri enti pubblici e privati.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno, mediante previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 30, con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali.

3. Le Comunità montane e gli altri soggetti di cui al comma 1, mediante apposite convenzioni con la Regione, svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio forestale, per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi ed a tale scopo svolgono le seguenti attività:

- a) manutenzione delle superfici agroforestali abbandonate mediante le operazioni di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti infestati, controllo delle sistemazioni idraulico forestale esistente nelle strade e nei sentieri poderali;
- b) manutenzione in efficienza delle infrastrutture e manufatti a utilizzazione collettiva, quali: strade interpoderali, acquedotti rurali, sostegni e consolidamenti;
- c) sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori e forestazione, di ricostruzioni di piste forestali, di arginature e sistemazione idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del patrimonio boschivo degli incendi ed avversità atmosferiche.

4. Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 97/1994, ai coltivatori diretti singoli od associati che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani.

Art. 40 Piccole opere di manutenzione ambientale.

1. Le Comunità montane nell'ambito delle previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 30, anche in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale e di ripristino del paesaggio rurale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.

2. I contributi possono essere concessi ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

- a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;

- b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- c) consorzi di miglioramento fondiario;
- d) altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.

Art. 41 Incentivi per l'insediamento nelle zone montane.

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento per la sede della propria attività produttiva, per acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3 [52](#).
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi anche a coloro che, pur già residenti in Comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano [53](#).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni con meno di 5.000 abitanti, da individuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane a norma dell'articolo 19 della legge n. 97/1994.
4. Le Comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati dalla Comunità montana anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.

[52](#) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[53](#) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 42 Usi civici.

1. Nel caso di terreni gravati da usi civici ricadenti all'interno di una Comunità montana, l'ambito territoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) coincide con quello della Comunità montana stessa.
2. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura propone l'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di verifica demaniale, ai sensi dell'articolo 10, comma secondo della L.R. n. 8/1986, sentite le Comunità montane territorialmente competenti.

Art. 43 Agevolazioni per l'esercizio della pesca non professionale.

1. Per i residenti nei comuni facenti parte delle comunità montane e per i residenti nei territori montani dei comuni esclusi ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142/1990, la tassa di concessione di cui al numero d'ordine 18 alla tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni per l'esercizio della pesca di tipo B (sportiva o dilettantistica) è ridotta del 50 per cento [54](#).

[54](#) Articolo così modificato dall'art. 22, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e dall'art. 17, L.R. 13 aprile 2000, n. 20.

Art. 44 Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a copertura delle spese relative

agli atti di compravendita e permuta del terreno.

2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 della legge n. 97/1994, la Regione e la cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole) accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie, per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

- a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
- b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) delle porzioni dei fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;
- c) cooperative agricole con sedi in territori montani, nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani.

Art. 45 Vincolo di destinazione agricola.

1. I piani regolatori dei comuni montani non possono destinare ad usi non agricoli i suoli utilizzati per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto di esse, salvo che manchino possibilità di localizzazioni alternative e per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici, ovvero per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato.

Art. 46 Turismo rurale in ambiente montano.

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale e la tutela dello stesso, nonché assicurare il mantenimento dell'attività agricola nelle zone montane, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche previsti dal piano pluriennale di cui all'articolo 30, nell'ambito dell'attività di programmazione regionale e provinciale, in particolare in materia di promozione turistica ed agrituristica.

2. Le Comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione di progetti di cui al comma 1 per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

Art. 47 Prodotti tipici, artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

1. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i prodotti alimentari e non alimentari tipici delle zone e della montagna laziale, i settori ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna laziale.

2. Le Comunità montane definiscono nel piano pluriennale di cui all'articolo 30 gli interventi e le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione da realizzare per i prodotti di cui al comma 1 e per i prodotti agroalimentari che ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 97/1994 sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana», nonché i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.

Art. 48 Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.

1. Ai fini delle concessioni delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali di cui all'articolo 16 della legge n. 97/1994, l'individuazione dei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi in comuni montani con popolazione uguale o superiore a mille abitanti, è operata dalle Comunità montane.

Art. 49 Fiere e mercati.

1. Le Comunità montane esercitano, in conformità con quanto previsto dall'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).

Art. 50 Trasporti.

1. I comuni montani possono delegare alle Comunità montane le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

2. Al finanziamento del servizio di cui al comma 1 si provvede con quote del Fondo regionale trasporti attribuite ai relativi comuni dall'articolo 30 della L.R. n. 30/1998.

Art. 51 Valorizzazione della cultura della montagna laziale.

1. La Regione, sentite le Comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana laziale.

Art. 52 Servizio scolastico.

1. I comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico del territorio, mediante accordi di programma attuati al livello provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Agli accordi di programma, di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 142/1990.

Art. 53 Decentramento attività e servizi.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il decentramento nei comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 97/1994.

Art. 53-bis Aiuti alle imprese.

1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono concessi, in relazione alle singole misure, nei limiti delle percentuali e per le spese ritenute ammissibili dalle specifiche normative comunitarie.

2. Gli aiuti sono cumulabili con altri regimi di aiuto nei limiti dei massimali di aiuto consentiti, in relazione alle singole misure, dalle specifiche normative comunitarie [55](#).

[55](#) Articolo aggiunto dall'art. 23, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo VIII - Sistema informativo

Art. 54 Trasmissione dati.

1. I comuni interessati trasmettono alla competente struttura regionale i dati relativi alla superficie dei

territori classificati montani come risultanti dai verbali della commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, ed alla popolazione ivi residente, costituenti oggetto delle pubblicazioni ufficiali dell'U.N.C.E.M.

Art. 55 Informatica e telematica.

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 97/1994, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati, al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro ed al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità montane, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse.

Art. 56 Coordinamento delle informazioni.

1. I compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dalla presente legge alle Comunità montane sono esercitate in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni per consentire, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio regionale.

Le Comunità montane nello svolgimento delle attività di propria competenza e nella conseguente verifica dei risultati utilizzano sistemi informativi statistici che operano in collegamento con uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema informativo-statistico regionale, come pure è assicurata l'integrazione con i sistemi regionali automatizzati che collegano le strutture regionali con gli enti locali.

3. Le misure necessarie per l'integrazione con il sistema informativo-statistico regionale sono adottate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con procedure e strumenti definiti dalla giunta regionale con proprie deliberazioni sentita la conferenza sulla montagna e la commissione consiliare competente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione, sentite le Comunità montane e la delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., attiva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sistema informativo regionale della montagna (S.I.R.M.). Il S.I.R.M. è un sistema telematico, di supporto all'erogazione di servizi a rete, finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici, delle istituzioni locali delle zone montane, in grado di assicurare e migliorare l'accessibilità alle informazioni ed alla documentazione.

5. La progettazione, la realizzazione e la gestione del S.I.R.M. segue le metodologie e gli standard fissati dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.) ed in particolare si integra con la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. La realizzazione del S.I.R.M. prevede l'attivazione di servizi riconducibili alle seguenti tipologie funzionali:

- a) servizi territoriali;
- b) servizi amministrativi;
- c) servizi di consultazione.

7. Il S.I.R.M. provvede alla creazione ed all'aggiornamento di un catasto informatizzato dei terreni gravati da usi civici. Il catasto informatizzato costituisce la base informativa necessaria per la redazione di piani di gestione e valorizzazione dei terreni gravati da usi civici.

8. Il S.I.R.M. realizza forme di coordinamento con il Sistema Informativo della Montagna (SIM) istituito presso il ministero delle politiche agricole in attuazione dell'articolo 24 della legge n. 97/1994.

Capo IX - Finanza e contabilità

Art. 57 Autonomia finanziaria.

1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alle Comunità montane per i servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) quote dei comuni che fanno parte della Comunità montana;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

4. La Giunta regionale può concedere, con propria deliberazione, un contributo per le spese di funzionamento delle Comunità montane, commisurato alle specifiche esigenze.

Art. 58 Fondo regionale per la montagna e criteri di riparto.

1. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale per la montagna, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rappresentate da:

- a) assegnazioni annuali derivanti dal fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 96/1994;
- b) assegnazioni provenienti da altre leggi nazionali a destinazione vincolata;
- c) fondi comunitari, nazionali e regionali derivanti dall'attuazione di programmi comunitari;
- d) fondi regionali destinati al finanziamento e/o cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 34;
- e) dai fondi derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate;
- f) eventuali contributi regionali alle spese di gestione, di cui all'articolo 57, comma 4.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), trovano rappresentazione nel bilancio regionale in un apposito settore o rubrica, e all'interno di questi suddivisi in capitoli, a seconda della loro specifica natura.

4. Agli oneri conseguenti agli interventi di cui al comma 2, lettere d) ed f), si provvede mediante l'istituzione, per memoria, nel bilancio della Regione dei seguenti capitoli:

a) capitolo n. 51607 «Finanziamento dei progetti speciali integrati delle Comunità montane»;

b) capitolo 51609 «Contributo regionale alle spese di funzionamento delle Comunità montane».

5. Lo stanziamento del fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/1994 è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) il 25 per cento in parti uguali tra tutte le Comunità montane;

b) il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane;

c) il 50 per cento in proporzione alla superficie del territorio montano.

6. I comuni di cui all'articolo 28 della legge n. 142/1990 esclusi dalle Comunità montane concorrono con le comunità stesse al riparto del fondo nell'ambito del complessivo 50 per cento di cui al comma 5, lettera c), in proporzione della superficie del territorio classificato montano.

7. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente attribuita alle Comunità montane ai sensi del comma 2, lettere a) e d), può essere utilizzata dalle stesse Comunità montane per spese di gestione degli interventi, nonché per attività di cui agli articoli 53, 55 e 56.

8. La Regione assicura i trasferimenti di fondi necessari al pagamento degli oneri per il personale trasferito alle Comunità montane dai disciolti consorzi di bonifica e per quello addetto ai compiti di custodia e vigilanza trasferito alle Comunità montane dalle sopresse aziende speciali silvo-pastorali. Gli stanziamenti di cui al presente comma formano oggetto di apposito capitolo della legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale della Regione.

Art. 59 Ordinamento finanziario e contabilità.

[1. Alla Comunità montana si applicano le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile previste per i comuni e le province dall'articolo 55 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, nonché da altre leggi statali] [56](#).

[56](#) Articolo abrogato dall'art. 24, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 60 Amministrazione del patrimonio - Attività contrattuale.

[1. Per l'amministrazione del patrimonio e dell'attività contrattuale delle Comunità montane si applicano le disposizioni vigenti per i comuni ed in particolare l'articolo 56 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni] [57](#).

[57](#) Articolo abrogato dall'art. 24, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Capo X - Norme finali e transitorie

Art. 61 Poteri della Regione e conferimento di risorse.

1. Spettano alla Regione i poteri di indirizzo e coordinamento, direttiva e sostituzione in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle Comunità montane secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» [58](#).

2. La Regione conferisce alle Comunità montane le risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti

secondo quanto stabilito dalla legge di cui al comma 1.

[58](#) Comma così modificato dall'art. 25, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 62 Soppressione delle comunità montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 - Inizio dell'attività delle nuove comunità montane (58).[59](#)

1. Entro il 31 maggio 2000 il Presidente della Giunta regionale convoca, contestualmente, gli organi rappresentativi delle comunità montane costituite dalla presente legge per l'insediamento, la convalida dei propri componenti e l'elezione dell'organo esecutivo e del Presidente, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 [60](#). La seduta di insediamento di ciascun organo rappresentativo è presieduta dal consigliere più anziano d'età, ed è valida purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti [61](#).

2. Ai fini di cui al comma 1, i consigli dei comuni facenti parte delle comunità montane procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno agli organi rappresentativi e ne danno comunicazione alla Regione Lazio, assessorato rapporti e relazioni istituzionali entro il 15 maggio 2000.

3. Entro la stessa data del 15 maggio 2000, il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì con proprio decreto, alla nomina per ciascuna comunità montana di appositi commissari, scelti tra dipendenti regionali appartenenti almeno alla categoria D esperti in materie giuridiche e contabili, con il compito di predisporre gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché di assicurare l'ordinaria amministrazione delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge dalla data di insediamento dell'organo rappresentativo fino a quella di insediamento dell'organo esecutivo.

4. Qualora non siano stati eletti i rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati o in caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dal comma 1 per la validità della seduta d'insediamento dell'organo rappresentativo, le comunità montane iniziano, comunque, a svolgere la propria attività limitatamente all'ordinaria amministrazione, mediante i commissari di cui al comma 3, a decorrere dalla data fissata per l'insediamento dell'organo rappresentativo stesso. In tali casi il Presidente della Giunta regionale provvede nuovamente a convocare l'organo rappresentativo per la seduta d'insediamento da tenersi entro ventigiorni dalla data fissata per la prima convocazione e, successivamente, con la medesima cadenza, fino al valido insediamento dell'organo rappresentativo stesso [62](#).

5. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e successive modificazioni, nelle zone omogenee delimitate dalla legge stessa, sono soppresse a decorrere dalla data fissata per l'insediamento degli organi rappresentativi delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge.

5-bis. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di definire le operazioni di liquidazione delle comunità montane sottoposte a ripartizione o scioglimento con l'entrata in vigore della presente legge, può nominare appositi commissari [63](#) [64](#).

[59](#) Per l'interpretazione autentica delle parole «comunità montane istituite ai sensi della presente legge» contenute nel presente articolo vedi l'art. 1, comma 2, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[60](#) Periodo così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[61](#) Periodo così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

[62](#) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 12 gennaio 2001, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «4. Qualora i consigli dei comuni facenti parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge non abbiano proceduto alla nomina dei propri rappresentanti in seno agli organi rappresentativi, le comunità montane stesse iniziano, comunque, a svolgere la propria attività, limitatamente all'ordinaria amministrazione, mediante i commissari di cui al comma 3 a decorrere dalla data fissata per l'insediamento degli organi rappresentativi ai sensi del comma 1.».

[63](#) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[64](#) Il presente articolo, già modificato dall'art. 26, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 13 aprile 2000, n. 21 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente così sanciva: «Art. 62. Comunità montana di cui alla L.R. n. 16/1973. - 1. Le Comunità montane istituite dalla presente legge iniziano ad operare dal 21 febbraio 2000.

2. Fino alla data di cui al comma 1, le Comunità montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e successive modificazioni, e le relative zone omogenee restano in vigore e gli organi comunitari esercitano le funzioni di cui alla presente legge.

3. Entro la data di cui al comma 1, i consigli dei comuni facenti parte delle Comunità montane istituite dalla presente legge procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno ai rispettivi consigli comunitari.

4. La prima seduta del consiglio comunitario è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.».

Art. 62-bis Prima revisione delle Comunità montane.

1. La Regione può provvedere al primo adeguamento delle zone omogenee di cui all'allegato A ed alla conseguente revisione delle comunità montane costituite dalla presente legge, nonché alla modifica della ripartizione dei comuni nelle classi altimetriche di cui all'allegato B, con le procedure previste dagli articoli 2 e 4, anche in deroga al termine fissato dagli stessi articoli rispettivamente nei commi 3 e 2-bis [65](#), e prescindendo, qualora non ancora determinato, dal modello di coerenza del territorio montano di cui all'articolo 5.

2. L'articolo 3 e gli allegati A, B, C e D sono abrogati con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 [66](#).

[65](#) Nel B.U. l'ordine dei commi era erroneamente invertito (era riportato prima il comma 2-bis e poi il comma 3).

[66](#) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4.

Art. 63 Gestione commissariale.

[1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, i commissari ove, a quella data, non siano stati designati almeno i quattro quinti dei rappresentanti dei comuni costituenti le Comunità montane istituite dalla presente legge.

2. I commissari di cui al comma 1 assumono i poteri degli organi delle Comunità montane istituite dalla presente legge fino all'insediamento degli stessi] [67](#).

[67](#) Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 13 aprile 2000, n. 21.

Art. 64 Successione nei rapporti giuridici.

[1. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 63, comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle Comunità montane istituite dalla presente legge nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti comunità] [68](#).

[68](#) Articolo abrogato dall'art. 27, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 65 Validità dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti.

1. Nel caso in cui l'assetto delle Comunità montane preesistenti sia stato modificato per effetto del riordino territoriale operato dall'articolo 3, i piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative misure di salvaguardia previste dai piani stessi conservano la loro efficacia sino alla approvazione dei nuovi piani a norma dell'articolo 30.

Art. 66 Finanziamento dei programmi annuali in assenza di piano

pluriennale.

1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti vigente il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi fanno riferimento alle quote di finanziamento assegnate in base ai trasferimenti nazionali e regionali destinati agli investimenti e si basano sulle finalità nonché sulle funzioni delegate alle Comunità montane dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. La Regione, la Provincia o la città metropolitana, sulla base dei rendiconti annuali, verificano la corrispondenza degli interventi realizzati rispetto alle finalità ed alle funzioni assegnate e delegate dalla presente legge alle Comunità montane.

Art. 67 Statuti.

1. Le Comunità montane istituite dalla presente legge deliberano gli statuti entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi consigli comunitari. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 45, della legge n. 127/1997 [69](#).

[69](#) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 28, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 68 Norma transitoria sulla delimitazione delle zone omogenee, sulle modificazioni delle Comunità montane e delle fasce altimetriche.

[1. In fase di prima attuazione il SISTAR predispone, entro sei mesi, il modello di coerenza del territorio montano di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il modello di coerenza del territorio montano di cui al comma 1.

3. Sulla base degli atti di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 1999 la Regione, sentite le Comunità montane ed i comuni interessati, procede alla ridelimitazione delle zone di cui agli allegati A e B] [70](#).

[70](#) Articolo abrogato dall'art. 29, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Art. 69 Clausola sospensiva dell'efficacia.

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità Europea.

Art. 70 Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 (Sviluppo dell'economia montana) e la legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 (Disciplina degli interventi delle Comunità montane) ed ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Allegato A [71](#)

Zone montane

Articolo 1

Provincia di Viterbo.

1. In Provincia di Viterbo sono istituite la:

- a) Zona I: comprendente i comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano;

b) Zona II: comprendente i comuni di Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano.

Articolo 2

Provincia di Roma.

1. In Provincia di Roma sono istituite la:

- a) Zona III: comprendente i comuni di Allumiere e Tolfa;
- b) Zona IX: comprendente i comuni di Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio sa Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano e San Vito Romano;
- c) Zona X: comprendente i comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Sambuci Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro e Vivaro Romano;
- d) Zona XI: comprendente i comuni di Cave, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo e Zagarolo;
- e) Zona XVIII: comprendente i comuni di Artena, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni.

Articolo 3

Provincia di Rieti.

1. In Provincia di Rieti sono istituite la:

- a) Zona IV: comprendente i comuni di Casperia, Configni, Cottanello, Mompeo, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Torri in Sabina e Vacone;
- b) Zona V: comprendente i comuni di Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone e Rivodutri;
- c) Zona VI: comprendente i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Micigliano e Posta;
- d) Zona VII: comprendente i comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcellino, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco Sabino;
- e) Zona VIII: comprendente i comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Longone Sabino, Nespole, Paganico, Rocca Sinibalda, Turania;
- f) Zona XX: comprendente i comuni di Casaprota, Monteleone Sabino, Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia, Sabino, Poggio San Lorenzo, Scandriglia e Torricella in Sabina.

Articolo 4

Provincia di Frosinone.

1. In Provincia di Frosinone sono istituite la:

- a) Zona XII: comprendente i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Boville Ernica, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio;
- b) Zona XXI: comprendente i comuni di Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica,

Sgurgola, Supino, Vallecorsa, e Villa Santo Stefano;

c) Zona XIV: comprendente i comuni di Acquafondata, Alvito, Atina, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Viticuso;

d) Zona XV: comprendente i comuni di Arce, Arpino, Broccostella, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Fontana Liri, Isola del Liri Piedimonte San Germano, Rocca d'Arce, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore del Lazio, Sora, Terelle e Villa Santa Lucia;

e) Zona XIX: comprendente i comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Sant'Andrea del Garigliano e Vallemaio;

f) Zona XVI: comprendente i comuni di Falvaterra, Pastena, Pico, Pontecorvo e San Giovanni Incarico.

Articolo 5

Provincia di Latina.

1. In Provincia di Latina sono istituite la:

a) Zona XIII: comprendente i comuni di Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze e Sonnino;

b) Zona XXII: comprendente i comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Terracina;

c) Zona XVII: comprendente i comuni di Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, San Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

71 A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

Allegato B 72

Classificazione dei comuni montani per classi altimetriche ISTAT, integrata nella classe 1 dai comuni con il centro abitato o con più di un terzo della superficie territoriale ad una altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare

Articolo 1

Provincia di Viterbo.

1. I comuni montani della zona I sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano.

2. I comuni montani della zona II sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano.

Articolo 2

Provincia di Roma.

1. I comuni montani della zona III sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 2: Allumiere e Tolfa.

2. I comuni montani della zona IX sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Capranica Prenestina, Casape, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Monteflavio, Rocca di Cave, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano;

b) Classe 2: Castel Madama, Marcellina, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, San Gregorio da Sassola, Sant'Angelo Romano.

3. I comuni montani della zona X sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Sambuci, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano;

b) Classe 2: Olevano Romano.

4. I comuni montani della zona XI sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Rocca di Papa, Rocca Priora;

b) Classe 2: Cave, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, San Cesareo, Zagarolo.

5. I comuni montani della zona XVIII sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Segni;

b) Classe 2: Artena.

Articolo 3

Provincia di Rieti.

1. I comuni montani della zona IV sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Cottanello, Montasola;

b) Classe 2: Casperia, Configni, Monpeo, Montebuono, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Torri in Sabina, Vacone [73](#).

2. I comuni montani della zona V sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classi 1: Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri.

3. I comuni montani della zona VI sono ripartite nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Accumoli, Amatrice, Antrdoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'angelo, Cittareale, Micigliano, Posta.

4. I comuni montani della zona VII sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcellino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino;

5. I comuni montani della zona VIII sono ripartiti anelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Paganico, Rocca sinibalda, Turania.

6. I comuni montani della zona XX sono ripartiti nelle classi altimetriche:

a) Classe 1: Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabino, Scandriglia, Torricella in Sabina;

b) Classe 2: Casaprota, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo.

Articolo 4

Provincia di Frosinone.

1. I comuni montani della zona XII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classe 1: Acuto, Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio;
 - b) Classe 2: Anagni, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano.
2. I comuni montani della zona XXI sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classe 1: Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Vallecorsa;
 - b) Classe 2: Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Villa Santo stefano.
3. I comuni montani della zona XIV sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classe 1: Acquafondata, Alvito, atina, Belmonte caltello, Campoli Appennino, Casalattico, gallinaro, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, settefrati, Vallerotonda, Villa Latina, Viticuso;
 - b) Classe 2: Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno, Vicalvi.
4. I comuni montani della zona XV sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classe 1: Colle San Magno, santopadre, Sora, Terelle;
 - b) Classe 2: Arce, Arpino, Broccostella, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Fontana Liri, Isola dei Liri, Piedimonte San Germano, Rocca d'arce, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio e Villa santa Lucia.
5. I comuni montani della zona XIX sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classe 1: Esperia;
 - b) Classe 2: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaio.
6. I comuni montani della zona XVI sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classe 1:
 - b) Classe 2: Falvaterra, Pastena, Pico, Pontecorvo, San Giovanni Incarico.

Articolo 5

Provincia di Latina.

1. I comuni montani della zona XIII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classi 1: Bassiano, Maenza, Norma, Roccagorga, Rocca Massima;
 - b) Classe 2: Cori, Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze e Sonnino.
2. I comuni montani della zona XXII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classe 1: Campodimele, Lenola;
 - b) Classe 2: Monte San Biagio;
 - c) Classe 3: Fondi, Sperlonga e Terracina.
3. I comuni montani della zona XVII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
 - a) Classe 1: Formia, Itri, Spigno Saturnia;
 - b) Classe 2: Gaeta, Castelforte, S. Cosma e Damiano.

72 A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

73 Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Allegato C 74

Elenco dei comuni già classificati parzialmente montani e dei nuovi comuni inseriti nelle Comunità montane parzialmente montani

Articolo 1

Provincia di Viterbo.

1. Sono comuni parzialmente montani:

- a) Zona II: Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vitorchiano.

Articolo 2

Provincia di Roma.

1. Sono comuni parzialmente montani:

- a) [Zona III: Allumiere] 75;
- b) Zona IX: Montorio Romano, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Vito Romano;
- c) Zona X: Agosta, Bellegra, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano;
- d) Zona XI: Frascati, Galliciano nel Lazio, Grottaferrata, Montecompatri, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, Zagarolo.

Articolo 3

Provincia di Rieti.

1. È Comune parzialmente montano:

- a) Zona XX: Scandriglia.

Articolo 4

Provincia di Frosinone.

1. Sono comuni parzialmente montani:

- a) Zona XII: Anagni, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Serrone;
- b) Zona XXI: Sgurgola;
- c) Zona XIV: Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno, Vicalvi;
- d) Zona XV: Arce, Arpino, Castelliri, Castricielo, Cervaro, Colfelice, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia;
- e) Zona XIV: Ausonia, Castelnuovo Parano;
- f) Zona XVI: Faltaverra, Pontecorvo.

Articolo 5

Provincia di Latina.

1. Sono comuni parzialmente montani:

- a) Zona XIII: Cori, Priverno e Sermoneta;
- b) Zona XXII: Fondi, Sperlonga e Terracina;
- c) Zona XVII: Castelforte, Formia e Gaeta.

Nuovi inserimenti

Articolo 6

Provincia di Viterbo.

1. Sono stati inseriti i comuni:

- a) Zona I: San Lorenzo Nuovo;
- b) Zona II: Capranica, Vignanello.

Articolo 7**Provincia di Roma.**

1. Sono stati inseriti i comuni:

- a) Zona IX: Moricone, Nerola;
- b) Zona XI: Cave, Genazzano, San Cesareo;
- c) Zona XVIII: Artena.

Articolo 8**Provincia di Rieti.**

1. È stato inserito il comune:

- a) Zona XX: Poggio San Lorenzo.

Articolo 9**Provincia di Frosinone.**

1. Sono stati inseriti i comuni:

- a) Zona XV: Broccostella, Isola del Liri;
- b) Zona XVI: San Giovanni Incarico.

Articolo 10**Provincia di Latina.**

1. È inserito il Comune:

- a) Zona XVII: Santi Cosma e Damiano.

[74](#) A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.

[75](#) Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

Allegato D [76](#)**Elenco comuni montani esclusi dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 142/1990****Articolo 1****Provincia di Viterbo.**

1. Nella Provincia di Viterbo:

- a) Zona II: Viterbo (p).

Articolo 2**Provincia di Roma.**

1. Nella Provincia di Roma:

- a) Zona III: Civitavecchia (p), Santa Marinella (p);

b) Zona IX: Guidonia Montecelio (p), Tivoli (p);

c) Zona XI: Marino (p), Roma(p).

Articolo 3

Provincia di Rieti.

1. Nella Provincia di Rieti:

a) Zona V: Rieti (t).

Articolo 4

Provincia di Frosinone.

1. Nella Provincia di Frosinone:

a) Zona XII: Ferentino (p);

b) Zona XV: Cassino (p);

c) Zona XXI. Ceccano (p).

Legenda:

p Comune parzialmente montano;

t Comune totalmente montano.

76 A norma di quanto disposto dall'art. 62-bis, comma 2, della presente legge, aggiunto dall'art. 6, L.R. 12 gennaio 2001, n. 4, il presente allegato è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 62-bis. In precedenza l'art. 33, comma 2, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (abrogato poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), della suddetta L.R. n. 4/2001) aveva disposto che il presente allegato fosse abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 33.